



E.P.P. S.p.A. - EDILIZIA PUBBLICA PRATESE

via Giotto 20 – 59100 Prato
c.f. e p.iva 01937100970
telef. 0574/4377 – fax 0574/437726
pec: info@pec.ediliziapubblicapratense.com

Capitolato Speciale di Appalto

Parte Prima

ONERI E RAPPORTI NEGOZIALI A SEGUITO GARA

Lavori a misura

Gara di appalto, mediante PROCEDURA APERTA per l'esecuzione dei Lavori di recupero di n° 1 edificio per n° 11 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di PRATO via Bologna 71.

Finanziamento: Finanziamento con delibera Giunta Regionale n°557 del 29/05/2017
Delibera a contrarre C.d.A. n° 20 del 21/09/2017
Aggiudicazione definitiva dell'appalto delibera C.d.A. n° del
C.I.G. 7227074222

AREA TECNICA
E.P.P. S.p.A. – PRATO
Ottobre 2017

INDICE

PREMESSA	2
NORME GENERALI	3
1.1. Oggetto e caratteristiche dell'appalto - Qualificazione - Importo dell'appalto - incidenza mano d'opera - composizione squadra tipo	3
1.2. caratteristiche delle opere	4
1.3. Descrizione delle opere comprese nell'appalto (non esaustive)	4
1.4. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Programma di esecuzione - Produzione giornaliera e previsione di emissione degli Stati di Avanzamento lavori	6
1.5. Opere non descritte	7
1.6. Elaborati di progetto - Convenienza economica dell'appaltatore	7
2. CONTRATTO D'APPALTO	9
2.1. Forma della stipulazione	9
2.2. Documenti che fanno parte dei contratti - Caso di omissione	10
2.3. Domicilio delle parti	11
2.4. Garanzie	11
3. PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE	12
3.1. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto	12
3.2. Osservanza della normativa esterna	12
3.2.1. Conduzione dei lavori e Norme di sicurezza	12
3.2.2. Osservanza di Leggi, Regolamenti, Capitoli	13
3.2.3. Cessione dei crediti	14
3.2.4. Escussione della fideiussione per cauzione definitiva	14
3.2.5. Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per inadempienze contributive e retributive dell'appaltatore	14
3.3. Osservanza della normativa interna	15
3.3.1. Elenco prezzi / contabilizzazione dei lavori / computo metrico	15
3.3.2. modifica del contratto – varianti - Nuovi prezzi	16
3.3.3. Provviste e Campioni	17
3.3.4. Proroghe	17
3.3.5. Sospensioni	18
3.3.6. Consegna delle opere alla Stazione Appaltante	19
3.4. IVA - Spese e imposte a carico dell'Appaltatore	19
3.5. Oneri ed obblighi dell'Appaltatore e dei subappaltatori	20
3.6. Responsabilità dell'Appaltatore	23
3.7. Legislazione antimafia	23
3.8. Subappalti, noli a caldo, contratti simili	24
3.8.1. Disposizioni circa il rilascio delle autorizzazioni al subappalto	25
4. PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE	27
4.1. Pagamenti	27
4.1.1. Acconti	27
4.1.2. Ritenute	29
4.1.3. Anticipazioni sul prezzo di appalto e compensazioni	29
4.2. Revisione prezzi	29
4.3. Conto Finale	29
5. SICUREZZA	300
5.1. Piani di sicurezza	30
5.2. Piano operativo di sicurezza (P.O.S.)	30
5.3. Contenuti del Piano Operativo di Sicurezza	30
5.4. Osservanza e attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento	31
5.5. Inosservanza delle norme di sicurezza	32
5.6. Sicurezza relativa al Subappalto	32
6. CONTROLLO SUL CONTRATTO	33
6.1. Controlli interni	33
6.1.1. Direttore dei Lavori, Direttore del cantiere, Coordinatore della Sicurezza	33
6.1.2. Clausole di recesso e risoluzione dei contratti	33
6.1.3. Consegna dei lavori	35
6.2. Controlli esterni	35
6.2.1. Collaudi in corso d'opera – prove e verifiche	35
6.2.3. Collaudi provvisori e collaudo finale dei lavori	36
6.2.4. Consegna anticipata dei lavori	36
6.3. Controversie	37
6.3.1. Giudizi esperibili	37

PREMESSA

- L' E.P.P. spa. – Edilizia Pubblica Pratese, verrà indicata nel presente Capitolato anche come “Committente” – “Amministrazione” – “Stazione Appaltante”.
- Per “Capitolato Speciale” si intende il presente Capitolato Speciale.
- Per “D.Lgs 50/18.04.2016 si intende il Codice dei contratti pubblici
- Per “Regolamento” si intende il Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore,
- Per “Contratto” si intende il contratto d'appalto stipulato fra E.P.P. spa. ed Impresa appaltatrice dei lavori.
- L'Impresa appaltatrice dei lavori, e come tale firmataria del contratto d'appalto, con il suo legale rappresentante, verrà indicata nel presente Capitolato anche come “Impresa” – “Impresa appaltatrice” – “Appaltatore” – “esecutore” – operatore economico.
- Per D.Lgs n° 81 del 05.04.2008 e ss.mm.ii si intende l'attuazione dell'articolo 1 della legge 03.08.2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Per L.R. n° 38 del 13.07.2007 si intende la Legge Regione Toscana in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
- Per legge 09.01.1989, D.M. 236 del 14.06.1989 e Legge Regionale n° 47 del 1991 si intendono le norme di riferimento per il superamento delle barriere architettoniche
- Per D.M. n° 37 del 22.01.2008 si intende il decreto ministeriale per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
- Per Legge n° 10 del 09.01.1991 e s.m.i. si intende le norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell' energia.
- Per D.Lgs n° 311 del 29.12.2006 si intende le disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs n° 192 del 19.08.05 relative al rendimento energetico nell'edilizia, D.P.R. 59/09 e Decreto Rinnovabili D.Lgs 28/2011.
- Per Legge n° 1086 del 05.11.1971 si intende le norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- Per D.M. LL.PP. del 09.01.1996 si intende le norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- Per Legge n° 64 del 02.02.1974 si intende i provvedimenti per le costruzioni nelle zone sismiche.
- Per D.M. LL.PP. del 16.01.1996 si intendono le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Per D.lgs n° 104 del 02.07.2010 si intende la delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
- Per D.M. 14.01.2008 si intende “ Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.
- Per circolare esplicativa n° 617 del 02.02.2009 si intende “Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008.

1. NORME GENERALI

1.1. Oggetto e caratteristiche dell'appalto - Qualificazione - Importo dell'appalto - incidenza mano d'opera - composizione squadra tipo

L'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture, comunque necessarie, per i lavori di di recupero di n° 1 edificio per n° 11 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di PRATO via Bologna 71.

Al contratto si applicano le normative in materia di lavori pubblici, impianti e strutture vigenti o che dovessero essere emanate nel corso dei lavori in quanto applicabili e compatibili con il presente appalto.

Le norme del presente Capitolato, integrative con quelle nazionali e/o regionali, costituiscono legge speciale.

La caratteristica dell'appalto è a misura.

L'importo dei lavori a base d'asta ammontava ad € 1.265.207,87 di cui € 535.720,42 per incidenza della mano d'opera ed € 66.065,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le opere della Categoria Generale prevalente OG1 ammontavano in sede di gara ad € 940.129,22 di cui € 66.065,88 per oneri di sicurezza ed € 470.225,26 per incidenza della m.o.

Le opere super specialistiche scorporabili a qualificazione obbligatoria superiori al 10% del base d'asta erano in sede di gara le seguenti:

Categoria Opere Generali: OG11 € 325.078,65 di cui € 65.495,16 per l'incidenza della m.o.

L'importo su cui veniva applicato il ribasso d'asta era pertanto di € 1.199.141,99 alla risultante viene aggiunto l'importo della sicurezza

Per la partecipazione al presente appalto era necessario il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. n° 207/2010 con l'iscrizione alla S.O.A. Categ. OG1 classifica III.

Entrambe le categorie possono essere subappaltate fino al limite del 30%

A seguito dell'offerta di ribasso delpresentata dall'impresa provvisoriamente aggiudicatariasuccessivamente giustificata prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva il nuovo importo contrattuale risulta di € così distribuito:

importo categoria generale prevalente OG1 € compreso gli oneri della sicurezza di € subappaltabile fino al 30% e quindi fino ad € complessivi.

importo categoria scorporabile OG11 € subappaltabile fino al 30% e quindi fino ad € complessivi.

Si puntualizza come il presente appalto comprenda tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione a regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendente da ogni riferimento alle singole unità di misura indicate nel computo metrico estimativo, che non costituisce allegato contrattuale, obbligo dell'Appaltatore di verificare attentamente la documentazione di gara e di eseguire e fornire l'opera in oggetto completata a "regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato, alla destinazione dell'opera ed alle indicazioni di dettaglio che saranno fornite dal Direttore dei Lavori in corso d'opera qualora non specificatamente previste nei disegni e negli allegati tutti al contratto.

Laddove risultassero incongruenze tra il presente documento e gli altri elaborati di progetto e contrattuali, si dovrà procedere secondo il criterio della massima convenienza per la Stazione Appaltante secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori in fase di esecuzione senza che l'impresa possa accampare diritti di sorta.

Si ricorda inoltre che il prezzo con il quale viene pagata l'opera per tutta la durata dei lavori, salvo diversa specificazione, comprende e compensa: le spese per mercedi, noli, materiali, l'utile di impresa, le spese generali ed ogni altra spesa per onorari, indennità, trasferte e rimborsi, consulenze, progetti, perizie, rappresentanze, contributi previdenziali, assistenziali, infortunistici, professionali, assicurativi, tasse ed imposte comunali, Regionali e Statali, spese e pratiche per occupazione di suolo pubblico e privato, per l'eventuale piano di smaltimento dei rifiuti speciali, per passi carrai ed allacciamenti provvisori di cantiere, per prove a freddo e a caldo degli impianti, noli di macchinari, ponteggi esterni ed interni, recinzioni provvisorie del cantiere ivi compreso lo spostamento delle stesse e/o nuove installazioni, per le baracche previste nel PSC e nel POS, per protezioni pedonali e carrabili diurne e notturne con appositi cartelli e segnalazioni, per sfrido di materiali, carico e trasporto di mezzi e materiali d'opera a qualunque distanza, prove, analisi, verifiche ed accertamenti di qualunque genere e tipo richiesti dalla normativa e/o ritenuti necessari dalla D.L. e/o dai collaudatori, assistenze murarie ed impiantistiche, allacciamenti e quant'altro necessario per dare le opere finite ed utilizzabili a norma di legge. Sono inoltre compresi tutti i costi per l'esecuzione dei lavori secondo le normative del piano della sicurezza e coordinamento e del P.O.S..

L'importo dell'appalto compensa i lavori completamente ultimati per le opere, prestazioni e forniture di cui al successivo punto 1.3, compresi tutti gli oneri ed obblighi del Capitolato Speciale parte 1° (oneri e rapporti negoziali) e parte 2° (descrittivo), della Legge e normativa vigente, del Disciplinare di gara, dei disegni e di tutti gli allegati e/o riferimenti del Contratto.

Quadro incidenza della manodopera e composizione della squadra tipo in rapporto al tempo contrattuale secondo le previsioni del P.S.C.

Numero Imprese in cantiere:
Numero massimo lavoratori:
Entità presunta lavoro: uomini/giorno
Durata in giorni (presunta): 637 n.s.c.

1.2. Caratteristiche delle opere

La forma, le dimensioni e le caratteristiche dei lavori e delle opere da eseguire, con i relativi oneri, risultano dai disegni di progetto e dal Contratto e suoi allegati. In difetto verranno indicate dal Direttore dei Lavori durante il corso dei lavori.

Per la consistenza, forma e dimensione rimanda al Capitolato Speciale parte II (prestazionale/descrittivo) e a tutta la documentazione di gara.

1.3. Descrizione delle opere comprese nell'appalto (non esaustive)

L'importo di cui al punto 1.1 compensa tutti gli oneri, i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture entro e fuori terra, comunque necessarie per rendere le opere completamente ultimate a perfetta regola d'arte, ivi compreso il rilascio di tutte le certificazioni di conformità secondo le tavole di progetto, le relazioni tecniche e i capitolati prestazionali/descrittivi.

In particolare sono compresi e compensati i lavori descritti nei Capitolati Speciali di appalto descrittivi, nell'elenco prezzi e nei disegni esecutivi.

CONDIZIONI PARTICOLARMENTE ONEROSE

Sono a carico dell'Appaltatore e quindi compensati con l'importo di contratto risultante dall'offerta dell'Impresa, oltre a quanto previsto e specificato nel presente Capitolato speciale parte I (oneri e rapporti negoziali), nel bando e nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale parte II (prestazionale/descrittivo), i seguenti oneri e spese:

- oneri fiscali e spese di registrazione del contratto in duplice copia (importo € 200 per la registrazione ed € 960,00 per n° 60 marche da bollo da 16 euro);
- spese di pubblicazione € 3.500,00
- eventuali oneri professionali da corrispondere agli stessi professionisti redattori del progetto necessari per l'eventuale aggiornamento degli elaborati progettuali a seguito di accettazione da parte della stazione Appaltante di soluzioni migliorative in corso d'opera, nonché i costi delle relative pratiche;
- pulizia dell'area con rimozione di eventuali manufatti, attrezzatura e materiali;
- stoccaggio e posa in opera con personale qualificato del materiale necessario all'esecuzione dei lavori in piazzole o spazi recintati;
- esecuzione lavori in edifici adiacenti abitati e in vicinanza di strade pubbliche e quindi le necessarie cautele da adottare per ridurre i disagi per rumori, polveri, movimentazioni e quanto altro, anche mediante opere provvisorie indicate dal D.L.;
- garanzie rilasciate ai sensi del presente capitolato e del Disciplinare;
- inizio effettivo dei lavori entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni dalla stipula del contratto d'appalto ovvero, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in pendenza della stipula, dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori ai fini di rispettare i tempi di legge e/o della normativa regionale;
- tutte le dichiarazioni di conformità secondo le leggi vigenti o che entreranno in vigore durante i lavori relative alle tipologie delle opere previste;
- certificati di qualità e provenienza dei materiali da tenere in cantiere;
- redazione del Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.) da trasmettere all'Amministrazione prima della stipula del contratto d'appalto e da tenere in cantiere;
- accettazione della convenzione stipulata fra EPP spa e il CPT di Prato per garantire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori che prevede visite periodiche in cantiere;
- accettazione dell'accordo quadro preventivo sulla sicurezza e regolarità nei luoghi di lavoro da firmarsi congiuntamente alle OO.SS.;
- richiesta, predisposizione della documentazione e spese da corrispondere al comune per eventuale occupazione provvisoria di suolo pubblico, passi carrabili e scarichi in pubblica fognatura;
- polizza assicurativa "ALL RISK" prima della stipula del contratto;
- oneri e spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto, all'esercizio e alla conduzione del cantiere ivi compreso gli allacciamenti di cantiere di acqua ed energia elettrica da richiedere agli enti erogatori. L'amministrazione resta estranea da ogni responsabilità sui tempi necessari per gli allacciamenti di cantiere che pertanto dovranno essere accertati dall'impresa prima dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dei lavori;
- oneri e spese per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e natura ivi compresi quelli speciali eventualmente presenti nell'area di cantiere previa adozione dell'eventuale piano di bonifica e relativa autorizzazione secondo la normativa vigente;
- oneri e spese per l'adozione di dispositivi antifurto ed antinfortunistici;
- oneri e spese per l'installazione del cartello di cantiere;
- oneri e spese per l'adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità delle persone nonché per evitare tutti i danni a persone, a beni pubblici e privati;
- oneri e spese per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad evitare infiltrazioni di acqua piovana dal tetto durante l'esecuzione dei lavori e per l'eventuale ripristino dei danni;
- spese per la riproduzione dei disegni, relazioni, capitolati ed ogni altro documento compreso la richiesta di copia conforme degli elaborati di contratto;
- oneri e spese per prove, analisi di laboratorio, verifica delle caratteristiche dei materiali impiegati ordinate dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore;

- oneri e spese per la custodia del cantiere diurna e notturna fino alla presa in consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante;
- oneri e spese per l'assistenza alle operazioni di collaudo, ivi compreso saggi e verifiche richieste dal collaudatore;
- montaggio e smontaggio di ponteggi compreso le spese per la redazione del Pi.m.u.s.;
- Pronta reperibilità del direttore di cantiere con adeguata professionalità tecnica derivante da titolo di studio nominato dall'impresa;
- Tenuta e custodia del Giornale di Cantiere con annotazioni giornaliere sull'esecuzione dei lavori, i rilievi e le annotazioni del D.L. , Coordinatore per la Sicurezza e personale di assistenza;
- Disponibilità all'accesso al cantiere alle società, enti di controllo, rappresentanti dei lavoratori (ASL, CPT, OO.SS. Ispettorato del Lavoro, Enti erogatori dei servizi, ecc.);

1.4. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Programma di esecuzione - Produzione giornaliera e previsione di emissione degli Stati di Avanzamento lavori

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 637 considerati naturali, successivi e continui. Il tempo è comprensivo delle interruzioni per eventuali ferie della mano d'opera dipendente, e scioperi per recuperare i quali l'Impresa dovrà prevedere una adeguata organizzazione del lavoro al fine di non far rimanere il cantiere inattivo; per tali giorni non potranno quindi essere riconosciute sospensioni e/o proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Il Direttore di cantiere nominato dall'impresa dovrà porre particolare attenzione nell'organizzazione del lavoro e nell'efficienza delle maestranze in quanto l'eventuale ritardo non potrà in alcun modo addebitarsi a responsabilità della Stazione Appaltante per non aver previsto un tempo di realizzazione maggiore.

A tale proposito in forza dell'offerta la produzione giornaliera dell'impresa risulta mediamente di €per cui i S.A.L. dovrebbero maturare ogni giorni lavorativi. Ove ciò non si verificasse è in facoltà del Direttore dei Lavori richiamare l'impresa ad aumentare il numero di maestranze presenti in cantiere ed a recuperare il tempo al fine di consegnare i lavori nei termini contrattuali.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori compresi nell'appalto decorrerà dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ed alla consegna parziale anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto per la predisposizione del cantiere, delle attrezzature, gli scavi e per la richiesta degli allacciamenti.

L'Appaltatore prende comunque atto che il verbale di consegna dei lavori dovrà essere redatto entro e non oltre il 10° giorno successivo alla data di stipula del contratto d'appalto, ovvero dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, senza eccezioni e/o riserva alcuna .

In conseguenza di quanto sopra la presentazione dell'offerta costituisce esplicita accettazione dell'Appaltatore ai tempi di consegna in rapporto alla propria organizzazione d'impresa, all'impianto di cantiere, alle condizioni e stato dei luoghi, ai magazzini e ricovero dei materiali, ai tempi di allacciamento dei servizi da parte degli Enti erogatori e a quant'altro necessario.

I giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna e sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili; i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa ed ultimazione delle opere saranno conteggiati fra quelli utili, ai sensi dell'art. 2963 del Codice Civile.

1.5. Opere non descritte

Per tutto ciò che si riferisce alla "qualità e provenienza dei materiali", al "modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro", e per tutto ciò che non differisce da quanto esposto nel Capitolato Speciale parte seconda, nelle relazioni tecniche e nelle tavole di progetto si fa riferimento e si intendono come qui integralmente riportate le prescrizioni del "Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edili" adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, o comunque denominato.

Per ogni opera, fornitura ed apparecchio, di cui non è stata fornita una precisa descrizione e per tutti i particolari costruttivi o decorativi comunque necessari eventualmente non riportati fra gli allegati di Contratto, per quanto riguarda il numero, la quantità, il colore e la forma, la Direzione dei Lavori ne fornirà specifiche modalità di esecuzione durante il corso delle opere, senza che l'Impresa appaltatrice possa accampare eccezioni e/o riserve salvo il pagamento di quanto dovuto.

1.6. Elaborati di progetto - Convenienza economica dell'appaltatore

Fanno parte degli elaborati allegati al Contratto d'appalto firmati dalle parti contraenti, i seguenti documenti:

OPERE ARCHITETTONICHE			
	Relazione Storica		
	Relazione Descrittiva		
	Relazione L. 13/89		
	Relazione Requisiti Igienico Sanitari		
Tav. n. 1	Piante	Stato di Rilievo	scala 1:100
Tav. n. 2	Prospetti	Stato di Rilievo	scala 1:100
Tav. n. 3	Sezioni A-A, B-B	Stato di Rilievo	scala 1:100
Tav. n. 4	Pianta Piano Terra e Cantina	Stato di Progetto	scala 1:50
Tav. n. 5	Pianta Piano Primo	Stato di Progetto	scala 1:50
Tav. n. 6	Pianta Piano Secondo e Sottotetto	Stato di Progetto	scala 1:50
Tav. n. 7	Pianta Piano Copertura	Stato di Progetto	scala 1:50
Tav. n. 8	Prospetti	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. n. 9	Sezioni A-A, B-B	Stato di Progetto	scala 1:50
Tav. n. 10	Pianta Piano Terra e Cantina	Stato Sovrapposto	scala 1:50
Tav. n. 11	Pianta Piano Primo e Secondo	Stato Sovrapposto	scala 1:50
Tav. n. 12	Pianta Piano Sottotetto e Copertura	Stato Sovrapposto	scala 1:50
Tav. n. 13	Prospetti	Stato Sovrapposto	scala 1:100
Tav. n. 14	Sezioni A-A, B-B	Stato Sovrapposto	scala 1:50
Tav. n. 15	Schema calcolo superfici	Stato Sovrapposto	scala 1:100
Tav. n. 16	L. 13/89 — Verifica Visitabilità - Adattabilità e Accessibilità	Stato di Progetto	scala 1:100 scala 1:50
Tav. n. 17	Arredi Piano Terra	Stato di Progetto	scala 1:50
Tav. n. 18	Arredi Piano Primo	Stato di Progetto	scala 1:50
Tav. n. 19	Arredi Piano Secondo	Stato di Progetto	scala 1:50
Tav. n. 20	Sistemazione degli esterni e dei ripostigli — Esempificazioni costruttive		scala 1:50 scala 1:20 scala 1:10
Tav. n. 21	Particolari ringhiere e cancelli	Stato di Progetto	scala 1:20
Tav. n. 22	Particolari balconi, schermature	Stato di Progetto	scala 1:20
Tav. n. 23	Abaco infissi	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. n. 24 A - 24B	Tipologie pavimenti e rivestimenti	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. n. 25	Particolari marcapiano e cornici esterne	Stato di Progetto	scala 1:20 <u>scala 1:10</u>

	Piano di Manutenzione Fabbricato opere architettoniche ed elettriche		
	Capitolato Speciale d'Appalto opere architettoniche e strutturali		
OPERE STRUTTURALI			
	Relazione Specialistica Opere Strutturali		
Tav. n. 1	Pianta Fondazioni —Sezioni tipo contro fondazioni	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. n. 2	Pianta Piano terra — stato attuale Interventi realizzati Piano Terra Particolare Realizzazione Betoncino	Stato di Rilievo Stato di Progetto	scala 1:200 scala 1:100 scala 1:5
Tav. n. 3	Cerchiatura n. 17, 16 Piano Terra	Stato di Progetto	scala 1:20
Tav. n. 4	Pianta Piano Primo — stato attuale Interventi realizzati Piano Terra	Stato di Rilievo Stato di Progetto	scala 1:200 scala 1:100 scala 1:5
Tav. n. 5	Cerchiatura n. 10, 11, 14 Piano Primo	Stato di Progetto	scala 1:20
Tav. n. 6	Pianta Piano Secondo — stato attuale Interventi realizzati Piano Terra	Stato di Rilievo Stato di Progetto	scala 1:200 scala 1:100 scala 1:5
Tav. n. 7	Cerchiatura n. 7, 8 Piano Secondo Realizzazione nuovo terrazzo	Stato di Progetto	scala 1:25 scala 1:20 scala 1:10
Tav. n. 8	Realizzazione scala Piano Secondo - Sottotetto	Stato di Progetto	scala 1:25 scala 1:20 scala 1:10
Tav. n. 9	Pianta Piano Sottotetto — stato attuale Interventi realizzati Piano Terra	Stato di Rilievo Stato di Progetto	scala 1:200 scala 1:100 scala 1:5
Tav. n. 10	Orditura solaio lastrico solare		scala 1:20
	Piano di Manutenzione dell'opera — opere strutturali		
	Relazione integrativa opere strutturali e C.S.A.		
OPERE IMPIANTO ELETTRICO			
Tav. E01	Disposizione Apparecchiature Impianto d'Illuminazione e FM Piano Terra	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. E02	Disposizione Apparecchiature Impianto d'Illuminazione e FM Piano Primo	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. E03	Disposizione Apparecchiature Impianto d'Illuminazione e FM Piano Secondo	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. E04	Disposizione Apparecchiature — Quadri Elettrici Schemi Unifamiliari	Stato di Progetto	
	Capitolato Speciale d'Appalto Impianto Elettrico		
Opere Impianti meccanici — Impianto di Riscaldamento			
Tav. n. 1	Impianto di riscaldamento - Planimetria distribuzione Piano Terra, Primo, Secondo e Copertura	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. n. 2	Impianto idrico-sanitario	Stato di Progetto	scala 1:100
	Planimetria distribuzione Piano Terra, Primo, Secondo e Copertura		
Tav. n. 3	Impianto di scarico acque reflue Planimetria distribuzione Piano Terra, Primo, Secondo e Copertura	Stato di Progetto	scala 1:100

Tav. n. 4	Impianto aria primaria Planimetria distribuzione Piano Terra, Primo, Secondo e Copertura	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. n. 5	Impianto di adduzione gas metano di rete Planimetria distribuzione Piano Terra,	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. n. 6	Acustica Passiva Piano Terra	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. n. 7	Acustica Passiva Piano Primo -	Stato di Progetto	scala 1:100
Tav. n. 8	Particolare di posa controsoffitto funzionale e collettori solari termici	Stato di Progetto	scala 1:20 scala 1:10
Tav. 9 - 01	Impianto di riscaldamento —Schema Impianto	Stato di Progetto	
	Piano di Manutenzione dell'opera impianti meccanici		
	Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Meccanici		
	Analisi Prezzi Opere Architettoniche e Strutturali		
	Elenco Prezzi Opere Architettoniche e Strutturali		
	Computo Metrico Estimativo Opere Architettoniche e Strutturali		
	Analisi Prezzi Impianto Elettrico		
	Elenco Prezzi Impianto Elettrico		
	Computo Metrico Impianto Elettrico		
	Analisi Prezzi Impianto Idro-Termo- Sanitario		
	Elenco Prezzi Impianto Idro-Termo- Sanitario		
	Computo Metrico Impianto Idro- Termo-Sanitario		

Il prezzo a base d'asta e il relativo computo metrico con il quale è stato determinato non è sindacabile, quindi l'offerta con la quale l'Impresa si è aggiudicata l'appalto si è basata sull'autonoma comparazione delle condizioni di partecipazione alla gara in rapporto alla propria capacità imprenditoriale in quanto la S.A., nel rispetto dei prezzi medi di mercato, non è comunque obbligata a formulare prezzi base che consentano un guadagno in ogni caso.

2. CONTRATTO D'APPALTO

2.1 Forma della stipulazione

La stipulazione è fatta in forma privata con spese fiscali, di registrazione e di riproduzione a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dei comma 8 e 9 dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici e del disciplinare la stipulazione avverrà non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai concorrenti della delibera del C.d.A di ratifica della gara di appalto ed aggiudicazione definitiva salvo quanto previsto dai comma 11 e 12 dello stesso articolo. Il tempo di cui sopra potrà subire dilazioni in rapporto ai tempi occorrenti per il nulla osta regionale ovvero altri motivi non imputabili a responsabilità della S.A. senza che l'Impresa possa accampare diritti di sorta.

Anche se non allegati fanno parte del contratto d'appalto il Bando di gara, il Disciplinare e tutta la documentazione presentata dall'impresa in sede di offerta e la eventuale successiva giustificazione con la quale l'impresa conferma che l'importo contrattuale risultante dall'offerta risulta per lei congruo ed economicamente conveniente.

Fanno comunque parte del presente capitolato tutti i documenti descritti nel contratto di appalto anche se in questo capitolato omissi.

Registrazione del contratto sin dall'origine

L'imposta di bollo grava sin dall'origine sui documenti ritenuti dalla legge parte integrante del contratto d'appalto pertanto nel nostro caso saranno registrati entro e non oltre 20 giorni dalla stipulazione del contratto con spese a carico dell'appaltatore i seguenti documenti:

- contratto d'appalto
- elenco prezzi
- cronoprogramma

Registrazione del contratto in caso d'uso

In caso d'uso saranno registrati tutti gli altri elaborati del contratto e firmati dalle parti oltre ai documenti previsti dalla legge fra i quali più specificatamente:

- processo verbale di consegna dei lavori (gravato dall'imposta di bollo sin dall'origine)
- Capitolato Speciale d'Appalto parte prima (oneri e rapporti negoziali)
- verbali di sospensione e di ripresa dei lavori (gravati dall'imposta di bollo sin dall'origine)
- verbale di ultimazione dei lavori (gravato dall'imposta di bollo sin dall'origine)
- eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi (gravato dall'imposta di bollo sin dall'origine)
- eventuale atto di sottomissione (gravato sin dall'origine dall'imposta di bollo)
- giornale dei lavori
- libretto delle misure
- eventuali liste settimanali
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stati d'avanzamento
- certificati di pagamento delle rate d'acconto
- conto finale dei lavori

2.2 Documenti che fanno parte dei contratti – Discordanze - Caso di omissione

Si intendono allegati al Contratto e ne fanno parte integrante, tutti gli elaborati descritti nel precedente punto 1.6. oltre a tutta la documentazione prevista al punto 2.1. In caso di omissione vale l'elaborato che contiene la previsione.

Qualora uno stesso atto/documento/elaborato contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Direzione dei lavori la quale procederà secondo la soluzione economicamente più vantaggiosa e/o più conveniente per l'Amministrazione Appaltante previo assenso del R.U.P.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Documenti di gara – Capitolato

Speciale d'Appalto – Disegni. Resta comunque valida la norma citata che prevede sempre la soluzione più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Direzione Lavori.

2.3 Domicilio delle parti

Per tutti gli effetti del presente appalto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- il Committente, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso la sede dell' E.P.P. spa.;
- l'Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, secondo quanto specificatamente indicato in Contratto;
- il Coordinatore della Sicurezza nel corso dei lavori presso la sede di E.P.P. spa o secondo quanto comunicato;
- il Direttore dei Lavori presso la sede dell' E.P.P. spa. o secondo quanto comunicato;
- l'eventuale assistente e/o direttore operativo ai lavori presso la sede dell' E.P.P. spa o secondo quanto comunicato;
- il Responsabile del Procedimento e dei lavori presso la sede dell' E.P.P. spa;
- l'eventuale supporto al RUP presso la sede di EPP spa o secondo quanto comunicato

2.4 Garanzie in fase di stipula

Cauzione definitiva

La fideiussione per cauzione definitiva è regolata dall'art. 103 del Codice, essa sarà uguale al 10% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto e dovrà essere prestata prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.

La cauzione definitiva a favore della Committenza copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale.

La cauzione definitiva verrà automaticamente svincolata ai sensi del 5° comma dell'art. 103 del Codice fino all' 80% senza necessità di benestare del committente con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori in originale attestanti il raggiungimento delle percentuali di lavoro eseguito.

Anche per la garanzia definitiva valgano le riduzioni previste al punto 5.1 del Disciplinare relativo alla cauzione provvisoria.

Nel caso di incameramento in corso d'opera la percentuale della cauzione che il garante dovrà rimborsare alla S.A. è quella della percentuale di lavori eseguiti fino a quel momento.

Il restante 20% sarà svincolato dopo il collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 mesi dalla data del verbale definitivo di ultimazione dei lavori.

Ulteriori garanzie e Norme generali per la sottoscrizione delle fideiussioni

Per le ulteriori garanzie relative al pagamento dell'anticipazione del 20% e allo svincolo della rata di saldo nonché le modalità di costituzione delle fideiussioni si richiama il punto 5.2 del Disciplinare di gara.

Garanzia assicurativa

L'impresa dovrà presentare a pena di esclusione

prima del verbale di consegna dei lavori la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 con massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari all'importo contrattuale senza limite per ogni sinistro e per danni di esecuzione. E' obbligatorio il pagamento anticipato del premio per tutto il periodo di validità della garanzia che non potrà essere inferiore ai tempi di esecuzione.

La garanzia cessa comunque automaticamente decorsi 12 mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo 1.3 e relativa scheda tecnica di cui al regolamento citato per le cauzioni.

3 PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

3.1 Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

3.1.1 Modificazione nella composizione delle Società tra concorrenti riuniti o consorziati

Dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori i concorrenti riuniti possono costituire tra loro una società anche consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori.

La nuova società subentra dalla data di notificazione alla Stazione Appaltante dell'atto costitutivo comprensivo della iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento indicata in sede di gara ed inoltre possedere i requisiti di qualificazione necessari all'esecuzione dell'appalto.

3.2 Osservanza della normativa esterna

3.2.1 Conduzione dei lavori e Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il Rappresentante legale dell'Impresa o il Direttore tecnico deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la sua presenza sul luogo dei lavori che non cessa per effetto di eventuali subappalti autorizzati.

Possono garantire la presenza e interloquire con il personale tecnico della S.A. anche i soggetti non muniti di poteri di rappresentanza ma indicati dall'Impresa in sede di gara e in possesso dei requisiti di moralità professionale indicati all'articolo 80 del Codice.

La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa indicato all'atto dell'offerta o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore mediante mandato conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione con allegata la dichiarazione sul possesso dei requisiti di moralità professionale indicati all'articolo 80 del Codice.

Conseguentemente l'Appaltatore dovrà nominare, assumendone i relativi oneri e responsabilità, un "Direttore di cantiere", dotato di adeguata professionalità, esperienza e moralità che segua costantemente l'andamento dei lavori. Il nominativo di tale Responsabile dovrà essere formalmente comunicato alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori prima

della stipula del contratto di appalto e riconfermato prima dell'inizio dei lavori, con l'indicazione della specifica qualifica posseduta.

Alfine di garantire una proficua e coordinata esecuzione dei lavori non è consentito all'Impresa la possibilità di nominare più di un direttore di cantiere. Il direttore di cantiere potrà tuttavia essere sostituito nel corso dei lavori, previa formale comunicazione dell'Appaltatore con relativa procura speciale e dichiarazione sul possesso dei requisiti. In virtù della responsabilità solidale dell'Appaltatore lo stesso direttore di cantiere agisce, nei rapporti con la stazione appaltante, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori autorizzati.

L'Appaltatore o il suo direttore di cantiere è tenuto a rapportarsi con il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza nominati dall'Amministrazione Appaltante, per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione dei lavori, il rispetto del contratto e del Piano Operativo di Sicurezza, per l'applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme generali di sicurezza durante le operazioni previste dall'appalto.

Il direttore di cantiere dovrà inoltre sovrintendere all'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) e delle disposizioni del Direttore dei lavori e del Coordinatore in fase di esecuzione.

Inoltre l'Appaltatore e per esso il direttore di cantiere ha:

- l'obbligo all'integrale osservanza da parte sua e dei subappaltatori del "Trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori";
- l'obbligo di esaminare con le OO.SS. dei lavoratori firmatarie dell'accordo quadro ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere nel corso dei lavori;
- la responsabilità solidale in caso di inosservanza di quanto sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, salvo l'abolizione della solidarietà per i versamenti delle ritenute fiscali e sull'iva introdotta dal decreto n° 69 del 21.06.2013;
- l'obbligo e la responsabilità di verificare che nel cantiere vi operino solo soggetti regolarmente autorizzati dalla S.A.

I preposti tecnici della Stazione Appaltante hanno in ogni momento il diritto di verificare ed accertare il rispetto di quanto sopra, tuttavia non sono responsabili per eventuali comportamenti illegittimi da parte dell'impresa e del suo direttore di cantiere.

Il Committente ha in ogni momento il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro agli Enti preposti a tale compito od a terzi di propria fiducia, in particolare al CPT di Prato con il quale ha stipulato apposita convenzione.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

3.2.2 Osservanza di Leggi, Regolamenti, Capitolati

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del Contratto e del presente Capitolato Speciale, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza del D.Lgs 50/2016, del Regolamento DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti e dei regolamenti Comunali, Edilizio e d'Igiene, delle Leggi regionali per quanto applicabili nonché delle norme sugli impianti, e sulla sicurezza con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in attuazione della Legge 123 del 03/08/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e comunque a tutta la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, impianti e strutture.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore, con particolare riferimento alle norme CEI ed alla normativa UNI tanto per le opere edili che gli impianti.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto, e con riguardo anche alle caratteristiche delle stesse opere finite, dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge, norme e regolamenti vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori, particolarmente:

- in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali;
- in materia di prevenzioni degli infortuni;
- in materia di sicurezza contro gli incendi, sia del fabbricato che dei singoli componenti;
- in materia di sicurezza degli impianti e di risparmio energetico.

3.2.3 Cessione dei crediti

Ancorché la S.A. non sia una amministrazione pubblica si applica il comma 13 dell'art. 106 del Codice. Le cessioni dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate con lettera di trasmissione dell'Impresa cedente all'Amministrazione la quale avrà 45 giorni per l'eventuale rifiuto da comunicare tanto al cedente che al cessionario.

L'Impresa cedente prende comunque atto che non potranno essere ceduti crediti non regolarmente maturati o maturandi in forza delle norme contrattuali, con particolare riferimento agli Stati di Avanzamento lavori il cui pagamento potrà avvenire solo dopo gli accertamenti sulla regolarità contributiva e previdenziale, sulle eventuali inadempienze in materia di contributi e tasse e sulla corresponsione degli emolumenti dovuti ai lavoratori dipendenti.

3.2.4 Escussione della fideiussione per cauzione definitiva

Come prevede l'articolo 103 comma 2 del Codice l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze.

In caso di risoluzione contrattuale in danno all'Impresa le maggiori somme pagate in più dall'Amministrazione sono provvisoriamente quelle iscritte nella delibera del Consiglio di Amministrazione che ha deciso la risoluzione. Tali somme, se di importo uguale o superiore a quelle garantite, anche se non accertate, dovranno essere rimborsate dal Garante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Le eventuali eccezioni e/o riserve potranno essere fatte valere solo successivamente all'incameramento dell'importo da parte della S.A.

3.2.5 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per inadempienze contributive e retributive dell'appaltatore e del subappaltatore

Qualora la S.A. accerti una irregolarità contributiva e previdenziale tramite il D.U.R.C., nonché il mancato pagamento di imposte e tasse tramite Equitalia o altra agenzia o inottemperanze rispetto alle retribuzioni dovute al personale dipendente tanto dell'Appaltatore che dell'eventuale subappaltatore, sospenderà i pagamenti ovvero provvederà, su richiesta dell'interessato, anche per il tramite delle OO.SS. firmatarie dell'accordo quadro a trattenere dal/i certificato/i di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e al pagamento diretto ai creditori di quanto dovuto nei tempi e con le modalità previste. Solo successivamente alla regolarizzazione del debito potranno essere effettuati i pagamenti tanto all'appaltatore che all'eventuale subappaltatore in virtù del rapporto solidale che intercorre fra tutte le imprese della filiera d'appalto. Per la mancata retribuzione al personale dipendente dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore autorizzato si fa riferimento a quanto previsto al successivo punto 3.5.

3.3 Osservanza della normativa interna

3.3.1 Elenco prezzi / contabilizzazione dei lavori / computo metrico

I prezzi di riferimento sono quelli contenuti nell'elenco prezzi presentato dall'Impresa in sede di gara. Tale elenco, ritenuto congruo dall'appaltatore, costituisce allegato alla documentazione di gara e parte integrante del Contratto; esso ha lo scopo di indicare sommariamente i lavori da eseguire, di permettere la valutazione delle opere a corpo e delle eventuali varianti ordinate dal Direttore Lavori, in aumento od in diminuzione delle opere appaltate, secondo quanto previsto dalle norme di Legge e dal presente Capitolato.

Per i prezzi non previsti nell'elenco, qualora sia necessario redigere una variante, si fa riferimento al prezzario della Regione Toscana, e in difetto al prezzario del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana e l'Umbria edizione 2017 al prezzario del Genio Civile e in caso di necessità a regolari analisi di mercato.

Detti prezzi, soggetti alla stessa percentuale di ribasso contrattuale, si intendono comprensivi di tutti gli oneri di cui al Capitolato Speciale, al Contratto ed alle normative fissate per l'esecuzione delle opere a norma di Legge ed a perfetta regola d'arte. In particolare sono compensate tutte le spese ed oneri elencati al punto 1.1 del presente Capitolato.

Come sotto specificato le quantità riportate nel computo metrico non costituiscono in alcun modo elemento contrattuale.

L'elenco prezzi regionale di riferimento è aggiornato al 01.06.2017, così come i prezzi derivanti dalle analisi in quanto il progetto è finanziato dalla Regione Toscana in base ai massimali dell'ERP aggiornati a tale data.

La contabilizzazione dei lavori avverrà a misura secondo quanto previsto dall'art. 3 lettera eeeee del Codice.

Le modalità di contabilizzazione dei lavori, in assenza del decreto previsto dall'art. 111 del D.Lgs 50/2016 avverrà in conformità dell'art.180 e seguenti del DPR 207/2010.

Il libretto delle misure e il registro di contabilità, numerati in ogni pagina sono firmati dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

Il registro di contabilità dovrà essere firmato in ogni pagina in progressione e a chiusura di ogni stato d'avanzamento e contenere il numero d'ordine, la data, l'articolo di elenco prezzi, la descrizione dei lavori, l'unità di misura, le quantità, il prezzo unitario, gli importi parziali e totali e i pagamenti risultanti dai certificati. Su tale registro dovranno inoltre essere riportate le eventuali riserve dell'impresa e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori

Gli Stati d'avanzamento sono redatti e firmati dal Direttore dei lavori solo dopo che l'Appaltatore abbia firmato il registro di contabilità. Possono essere contabilizzate solo le opere compiute. Gli Stati d'avanzamento sono redatti in progressione.

I certificati di pagamento sono redatti in bozza dal Direttore dei Lavori e firmati dal R.U.P. la liquidazione da parte della S.A. avverrà dopo l'accertamento della regolarità contributiva e previdenziale sia dell'appaltatore che dell'eventuale subappaltatore tramite D.U.R.C. nonché sul pagamento di imposte e tasse tramite Equitalia o altra agenzia. Nei certificati di pagamento dovranno essere evidenziati l'importo di avanzamento risultante dal registro, i certificati emessi precedentemente, le detrazioni dello 0,50%, le eventuali ulteriori detrazioni e l'importo netto a favore dell'Impresa.

Il conto finale dei lavori è firmato dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore e sottoposto al R.U.P., su di esso dovranno essere rinnovate le eventuali riserve e controdeduzioni precedenti ove non risolte bonariamente.

Computo metrico estimativo

Essendo l'appalto a misura ed avendo esaminato l'impresa la documentazione contrattuale prima di rimettere l'offerta, le quantità riportate nel computo metrico-estimativo non costituiscono elemento contrattuale; tali quantità sono state previste ai soli fini della determinazione dell'importo a base d'asta e di una valutazione preliminare da parte dell'impresa in sede di offerta, pertanto non potranno essere utilizzate per sollevare eccezioni e/o riserve sull'ammontare complessivo dei lavori e delle opere tutte descritte nei capitolati e nelle tavole di progetto.

3.3.2 Modifica del contratto – varianti – nuovi prezzi

Le modifiche nonché le varianti al contratto durante il periodo di efficacia sono regolate dall'art. 106 del Codice. Esse dovranno sempre essere autorizzate dalla S.A. mediante provvedimento del R.U.P. o con delibera del C.d.A. come sotto precisato. L'impresa e il D.L. non possono quindi apportare modificazioni al contratto né varianti senza preventiva autorizzazione.

Avendo il concorrente preso integrale visione, attentamente valutato ed esaminato il progetto esecutivo prima di rimettere l'offerta e avendolo quindi ritenuto chiaro ed esaustivo non possono essere invocati gli errori progettuali previsti al comma 2 dello stesso articolo 106, né modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 salvo in quest'ultimo caso che non si verifichi il subentro di un nuovo contraente ai sensi del comma 1 lettera d).

Nel presente contratto non è prevista la clausola di indicizzazione dei prezzi né di revisione degli stessi pertanto eventuali varianti saranno valutate con i prezzi di elenco della gara.

Le varianti di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 106 sono ammesse per importi complessivamente non superiori al 15% dell'importo contrattuale.

Alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di apportare al progetto varianti qualitative e quantitative, nel limite complessivo non superiore al 20% dell'importo contrattuale senza che l'impresa possa eccepire.

Le varianti che non superano il 5% dell'importo contrattuale sono approvate dal Responsabile di area e dal R.U.P. su proposta del Direttore dei Lavori mediante determina o provvedimento autorizzativo scritto, quelle per importi superiori sono approvate con delibera presidenziale o del C.d.A.

Per le varianti che comportano comunque un aumento dell'importo contrattuale il Direttore dei Lavori, acquisito il parere favorevole del progettista e autorizzazione del R.U.P., dovrà comunque redigere una Perizia ed una relazione giustificativa dei motivi che l'hanno determinata, accompagnata dallo schema di atto di sottomissione firmato dall'Impresa.

In virtù delle norme regionali che regolano l'E.R.P., tutte le varianti che comportano un aumento dell'importo contrattuale dovranno essere sottoposte al nulla osta regionale.

Non sono comunque ammesse varianti non coperte dal finanziamento complessivo dell'intervento.

In casi eccezionali e previa autorizzazione scritta del R.U.P. Il D.L. potrà consentire la contabilizzazione in partita provvisoria delle eventuali miglie ordinate in aumento o in diminuzione purché successivamente regolarizzate.

Qualora sia necessario adoperare materiali ed eseguire categorie di lavoro non previste nell'elenco prezzi si procederà, in contraddittorio, alla determinazione di nuovi prezzi utilizzando il prezzario regionale o, in caso di assenza del prezzo, quello del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. vigente al momento dell'indizione della gara di appalto; questi ultimi dovranno essere concordati in armonia ed analogia con quelli principali a base d'appalto.

Solo in caso di varianti che comportino un aumento superiore al 5% dell'importo contrattuale si potranno avere scostamenti dei termini di ultimazione dei lavori da concordarsi in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e riportate nella relazione del D.L. e nell'atto di sottomissione firmato dall'impresa.

3.3.3 Provviste e Campioni

Fermo restando quanto specificato dal punto 3.2.2 del presente Capitolato ("Osservanza di Leggi, Regolamenti, Capitolati"), di tutti i materiali introdotti in cantiere l'Impresa dovrà fornirne campioni e caratteristiche che saranno verificati dalla Direzione dei Lavori entro 15 gg. dalla loro presentazione.

La verifica effettuata sui campioni non esclude quella ulteriore sulla fornitura completa, così come l'accettazione del campione non esclude la contestazione di tutta o parte della fornitura in caso di difformità.

In caso di mancata accettazione dei materiali da parte della D.L. sarà cura dell'Impresa presentare diverse campionature dei materiali stessi.

Nell'esecuzione del lavoro l'Impresa dovrà impiegare materiali scelti di prima qualità ed attenersi alle relative specifiche tecniche di impiego e messa in opera. Quelle lavorazioni e provviste che se ne scostassero, a giudizio della D.L. saranno rifiutate e dovranno essere allontanate, rifatte o sostituite a cura e spese dell'Impresa.

L'accettazione dei materiali e delle opere non è comunque definitiva se non dopo che siano state positivamente eseguite le prove di rispondenza del manufatto ai requisiti previsti richieste dal Direttore dei Lavori.

In particolare dei principali prodotti dovranno essere forniti campioni e certificati, relativi a prove di qualità eseguite secondo le norme citate nelle Prescrizioni Tecniche (Capitolato Speciale – Parte seconda, relazioni tecniche), tenendo presente che deve essere documentata la conformità del campione presentato alla D.L. al prodotto sottoposto a prova di laboratorio:

3.3.4 Proroghe

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione dei lavori, che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili. Fra queste non potranno rientrare le condizioni delle aree e dei locali in quanto verificate prima della presentazione dell'offerta e prima della stipula del contratto, i ritardi dovuti all'accantieramento, alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica di cantiere da parte degli enti erogatori, alla fornitura di materiali e noli, al reperimento della mano d'opera, ai ritardi nell'esecuzione delle opere subappaltate, e comunque per tutte quelle attività che rientrano nell'organizzazione dell'impresa. Non sono inoltre motivi di proroga le avverse condizioni atmosferiche. Qualora si verificassero circostanze particolari non addebitabili all'impresa, la richiesta di proroga dovrà essere adeguatamente motivata e formulata dall'Appaltatore con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Non sono inoltre concedibili proroghe per i tempi occorrenti alla Direzione dei lavori per le verifiche in cantiere, per le scelte dei materiali da porre in opera e comunque per qualsiasi altra attività di competenza.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 107 del Codice l'impresa dovrà richiedere la proroga almeno 30 giorni antecedenti la data di ultimazione dei lavori mediante posta certificata.

il Responsabile di area su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, autorizzerà formalmente la proroga entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta,

ovvero entro tale termine potrà richiedere ulteriori motivazioni e chiarimenti, in tal caso il termine dei 30 giorni ripartirà dalla data di trasmissione di detti chiarimenti.

Qualora si dovesse pervenire alla risoluzione del contratto in danno la proroga si intende non concessa indipendentemente dal parere espresso dal R.U.P.

La proroga concessa su richiesta e ad esclusivo interesse dell'appaltatore, non dà diritto a risarcimenti di qualunque genere né produce alcun effetto sulle clausole contrattuali.

Qualora la proroga sia dovuta a fatti imputabili alla Stazione Appaltante la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore.

3.3.5 Sospensioni

Le sospensioni sono regolate dall'articolo 107 del Codice.

Qualora avverse condizioni atmosferiche o altre cause speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte il Direttore dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può disporre la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che la determinarono. In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel registro di cantiere dovranno quindi essere annotati dal D.L. tutti i giorni nei quali non si è potuto procedere all'esecuzione dei lavori per avverse condizioni atmosferiche e per altre cause non dipendenti dall'Impresa, vi dovrà infatti essere riscontro fra il giornale dei lavori e i verbali di sospensione e ripresa.

E' in facoltà del Direttore dei Lavori, al fine di non intralciare le attività lavorative secondo l'organizzazione dell'Impresa, assumere a riferimento un arco temporale e concedere la sospensione per maltempo per il numero di giorni, per i quali i lavori non hanno potuto procedere.

Il Direttore dei lavori potrà disporre la sospensione di quelle lavorazioni ritenute pericolose, comunque trattate nel piano operativo di sicurezza e/o concordate in fase di esecuzione con l'Appaltatore e con i Rappresentanti dei lavoratori. Tali sospensioni se relative a sub-fasi di realizzazione o singole lavorazioni svincolate, in tutto o in parte, dal processo edilizio complessivo ed ancor più se dipendenti da fatti imputabili all'Appaltatore, non costituiranno, salvo diverso parere della D.L., differimento dei termini contrattuali.

I verbali di sospensione e ripresa redatti in contraddittorio ovvero accettati dall'Appaltatore per scadenza dei termini di trasmissione, dovranno essere consegnati entro 5 giorni al R.U.P. in tali verbali dovrà essere riportato l'avanzamento dei lavori raggiunto fino al momento della sospensione e in quelli di ripresa i nuovi termini di ultimazione.

Il Direttore dei lavori potrà procedere anche alla sospensione parziale di lavori, in tal caso l'esecutore dovrà continuare ad eseguire le parti di opera non sospese. Per la sospensione parziale il differimento sui tempi contrattuali di ultimazione si calcola con riferimento al rapporto fra l'ammontare dei lavori non eseguiti e quello totale secondo il crono programma vigente.

Per le sospensioni concesse, salvo quanto previsto al comma successivo, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Le sospensioni possono essere ordinate anche da Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La eventuale illegittimità della sospensione ai fini del risarcimento del danno dovrà essere iscritta e motivata obbligatoriamente dall'Appaltatore al momento della sottoscrizione del verbale.

Nel caso in cui la singola sospensione fosse di durata superiore a 45 giorni il Direttore dei Lavori emetterà il S.A.L. e la bozza del certificato in acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione ancorché l'avanzamento dei lavori non abbia raggiunto il 10%.

3.3.6 Consegna delle opere alla Stazione Appaltante

Contemporaneamente od entro 10 giorni dall'ultimazione di tutte le opere appaltate, risultanti dal verbale definitivo di ultimazione, l'Impresa dovrà provvedere alla pulizia, delle parti comuni ed allo sgombero dell'area di pertinenza da tutti i mezzi, materiali ed attrezzature. Di tale adempimento si dovrà rendere conto mediante sottoscrizione di apposito verbale da parte del Direttore dei Lavori e dell'Impresa.

Successivamente al verbale di cui al comma precedente e previa richiesta scritta dell'Impresa, la Stazione Appaltante procederà alla presa in consegna degli immobili e delle opere tutte, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta sopra citata.

Resta ovviamente inteso che la consegna delle opere alla S.A. potrà avvenire solo dopo l'espletamento di tutte le attività tecniche, amministrative, pratiche ed incombenze a carico dell'appaltatore.

Ove nel termine sopra indicato senza giustificati motivi la Stazione Appaltante non proceda alla presa in consegna delle opere, l'Impresa sarà liberata da ogni adempimento relativo alla custodia del cantiere, fermo restando ogni altro obbligo di cui al successivo punto 3.5.

Resta ferma la facoltà da parte della Stazione Appaltante di procedere alla presa in carico anticipata dell'immobile, ai sensi del Regolamento e del punto 6.2.4 del presente capitolato.

3.4 IVA - Spese e imposte a carico dell'Appaltatore

I lavori oggetto del presente appalto non sono sottoposti a regime I.V.A. in ragione dell'art. 17 comma 6 del DPR 633/1972 e Ris. N° 432/E del 12/11/2008 – Ag. Entrate in quanto trattasi di immobili di proprietà del comune e quindi interventi soggetti a “reverse charge”.

Tutte le altre spese ed imposte, relative al Contratto ed all'esercizio del cantiere, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

In particolare sono a carico dell'Appaltatore:

- a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all'esercizio del cantiere ivi compreso gli allacciamenti provvisori alle reti di servizio;
- b) spese per il rilascio di certificati da parte delle autorità tecniche, amministrative o sanitarie, conseguenti ai lavori,
- c) spese inerenti alla stipulazione del Contratto di appalto, per oneri fiscali e spese di registrazione, nonché alla stipulazione di eventuali atti di sottomissione;
- d) spese relative agli onorari da corrispondere ai professionisti per integrazioni e/o ulteriori progetti esecutivi, direzione lavori e/o altre prestazioni, poste a carico dell'Impresa ai sensi del successivo punto 3.5;
- e) spese per l'esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove, saggi e verifiche in corso d'opera ordinate dal Direttore dei Lavori, compreso l'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;
- f) spese per ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene ordinate dal D.L. all'organo preposto alla vigilanza, escluso quelle del CPT di Prato;
- g) spese per il rilascio delle certificazioni di conformità;
- h) spese per eventuale deposito cauzionale per l'esecuzione dei lavori su aree pubbliche;
- i) spese per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e natura ivi compresi quelli speciali;
- j) spese per l'adozione di dispositivi antifurto, antinfortunistici e di protezione nei confronti dei lavoratori, dei terzi e dei confinanti;

- k) spese per la riproduzione dei disegni, relazioni, capitolati ed ogni altra documentazione di gara;
- l) spese per risarcimento dei danni provocati a terzi in conseguenza dei lavori.

3.5 Oneri ed obblighi dell'Appaltatore e dei subappaltatori

Rimane convenuto che l'Appaltatore si assume l'obbligo della garanzia dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, ed è, a norma dell'art. 1667 del C.C., il solo responsabile delle difformità dell'opera compiuta, nonché, a norma dell'art. 1669 del C.C., dei difetti e della sua eventuale rovina.

Fermi restando tutti gli oneri di Legge e di Capitolato, del Disciplinare e del Contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti in quanto applicabili al presente appalto:

- 1) La formazione e l'esercizio del cantiere attrezzandolo con tutti i più moderni e perfezionati impianti che necessitano per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del Contratto, nonché la pulizia e manutenzione dello stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, nonché il mantenimento della recinzione del cantiere per impedire l'accesso agli estranei.
- 2) L'installazione entro 5 giorni dall'inizio dei lavori, e la manutenzione ed aggiornamento necessari, del cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 1,30x2,50 m., secondo le istruzioni della D.L. .
- 3) La sorveglianza e custodia del cantiere, diurna e notturna, e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante, fino alla consegna delle opere finite alla Stazione Appaltante.
- 4) La Direzione ed Assistenza di cantiere da parte di personale con qualifica tecnica dotandolo di telefono cellulare per la pronta reperibilità. Ove tale personale, formalmente incaricato dall'appaltatore, non fosse il Rappresentante Legale ovvero Direttore Tecnico comunicato in sede di gara, dovrà essere munito di regolare procura speciale con allegata la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'articolo 38 del Codice. I rapporti con la Direzione dei lavori, il R.U.P., il Coordinatore in fase di esecuzione, il Collaudatore e comunque con ogni altra figura della Stazione Appaltante dovranno essere tenuti esclusivamente dalle persone risultanti agli atti della Società.
- 5) La costruzione di almeno un manufatto, e comunque nel numero previsto dal Piano della Sicurezza e Coordinamento, con un sufficiente numero di latrine e di locali con acqua corrente, a servizio degli operai addetti ai lavori. Le latrine, ove possibile, dovranno essere provviste di allacciamento alla fogna per il regolare scarico dei liquami.
- 6) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- 7) L'esecuzione, presso i Laboratori autorizzati, di tutte le verifiche e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni dovrà essere curata la conservazione in luogo indicato dal Direttore dei Lavori munendoli di sigla del Direttore dei Lavori stesso e dell'Impresa.
- 8) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori.
- 9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna, necessari ai fini della sicurezza.
- 10) Il mantenimento, della continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire.
- 11) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assunzione degli operai ed alle assicurazioni varie degli operai stessi contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'appalto; l'osservanza integrale di tutte le norme contenute nel CCNL per gli operai dipendenti delle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, in conformità a quanto previsto dalla legge. A tal fine l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi,

anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione e se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati, accertati dall'Ispettorato del lavoro ovvero comunicati per scritto con motivazione dalle organizzazioni sindacali o da eventuali legali dei lavoratori o in caso di ricorso alle vie giudiziali promosso da chi tutela gli interessi dei lavoratori dipendenti, il R.U.P., previa comunicazione scritta all'Appaltatore e all'eventuale subappaltatore di provvedere entro 15 giorni, sospenderà i pagamenti ovvero tratterrà sui successivi Stati di Avanzamento gli importi relativi corrispondendo direttamente ai lavoratori dipendenti le retribuzioni arretrate. Qualora l'ammontare delle retribuzioni dovute non venga quantificato e comunicato di comune accordo fra le parti, la Stazione Appaltante opererà una trattenuta sull'importo dei lavori eseguiti e fino ad allora contabilizzati sul primo S.A.L. successivo alla comunicazione dell'inadempimento; In tal caso la trattenuta sarà determinata in rapporto all'avanzamento dei lavori nel modo seguente:

20% se i lavori eseguiti al momento della comunicazione dell'inadempimento non hanno superato il 30% dell'importo contrattuale;

15% se i lavori eseguiti sono compresi fra il 30 % e il 60% dell'importo contrattuale;

10% se i lavori eseguiti hanno superato il 60% dell'importo contrattuale

Qualora in sede di eventuale giudizio, gli importi trattenuti fossero insufficienti la S.A. si rivarrà sull'importo dell'ultimo certificato di pagamento ovvero sul restante 25% della garanzia fideiussoria di cui al punto. 3.1.1 del presente C.S.A. nel caso in cui gli importi dell'appalto fossero già stati tutti corrisposti. Qualora la richiesta fosse avanzata o il giudizio emesso successivamente ai tempi di restituzione della garanzia, nulla può essere addebitato alla S.A. .

In virtù della solidarietà fra appaltatore e subappaltatore autorizzato e del pagamento diretto ai subappaltatori le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle imprese subappaltatrici.

Resta inteso che la responsabilità della Stazione Appaltante riguarda solo i lavoratori regolarmente assunti dall'Impresa/e che hanno prestato la propria opera presso il cantiere in oggetto che dovrà essere dimostrata in caso di contenzioso.

Nessuna responsabilità può essere addebitata alla Stazione Appaltante per il mancato pagamento da parte dell'appaltatore e/o subappaltatore autorizzato ai fornitori dei materiali, mezzi d'opera, noleggi, onorari professionali e di manovalanza, e quant'altro. L'Impresa dovrà quindi mettere al corrente i fornitori di quanto sopra affinché gli stessi non richiedano alla S.A. le somme eventualmente non corrisposte.

- 12) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno indicati dalla Direzione Lavori. A lavori ultimati l'Impresa dovrà comunque consegnare alla Stazione Appaltante per il tramite del D.L., la documentazione fotografica a colori (18x24 cm.) e il CD inerente i lavori ultimati nei loro aspetti caratterizzanti.
- 13) L'assicurazione di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei lavori fino alla presa in consegna delle opere stesse da parte della Stazione Appaltante, contro i danni di qualsiasi natura e specie, comprendendo nel valore assicurato anche le opere che saranno eventualmente eseguite da altre Ditte.
- 14) L'Impresa dovrà essere altresì assicurata per tutti i danni a terzi in dipendenza delle opere oggetto dell'appalto, ivi compresa la Stazione Appaltante.
- 15) In particolare l'Appaltatore provvederà a proprie cure e spese ed in nome e per conto proprio, alla stipula di una polizza assicurativa "ALL RISK", per la copertura di tutti i rischi relativi a danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione.

Le polizze assicurative redatte secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale n°123/2004 dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto di appalto.

Nonostante l'Appaltatore abbia ottemperato agli obblighi di cui sopra, rimarranno a suo carico esclusivo tutti i maggiori danni che le polizze non dovessero coprire.

- 16) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, dei terzi tutti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 07/01/1956 n. 164 e successive modifiche.
- 17) La completa pulizia di tutti i locali comuni, pertinenze ed accessori, prima della consegna delle opere realizzate di cui al punto 3.3.6.
- 18) La fornitura di calcoli ed elaborati grafici integrativi al progetto nel caso di nuove specifiche normative ovvero qualora lo richiedano gli Enti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e/o nulla osta. I sopra citati progetti dovranno essere redatti da un tecnico qualificato ed iscritto all'albo professionale nell'ambito delle rispettive competenze professionali.
- 19) Gli onorari da corrispondere ai professionisti, nonché gli eventuali contributi da corrispondere alla Cassa di Previdenza per Architetti ed Ingegneri ai sensi della normativa vigente, relativamente agli elaborati di cui ai numeri precedenti e ai punti 1.3 e 1.6.
- 20) La direzione del cantiere a mezzo di personale qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio dei lavori alla Stazione Appaltante. (si veda anche punto 6.1.1)
- 21) Successivamente alla firma del verbale definitivo di ultimazione dei lavori l'Impresa è obbligata:
 - a. Entro i due anni alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dalla Direzione Lavori, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha piena facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni relativo onere;
 - b. ad eseguire, senza pretendere alcun compenso, tutti i lavori richiesti dal Collaudatore (vedi punto. 6.2.2.);
 - c. ad effettuare la guardiania, diurna e notturna, fino al giorno della presa in consegna delle opere da parte dell' E.P.P. spa. di cui al punto 3.3.6;
 - d. ad eseguire tutti i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante eventualmente necessari per la riparazione di danni provocati da cause di forza maggiore ovvero danni o deficienze di varia natura conseguenti all'uso degli immobili e non addebitabili a carenze di esecuzione. Tali prestazioni saranno compensate sulla base dei costi vigenti al momento dell'effettuazione;
- 22) La predisposizione dell'elenco fornitori e le garanzie di ricambi e assistenza dei principali materiali impiegati;
- 23) L'Impresa è tenuta a raccogliere e fornire alla Stazione Appaltante le certificazioni, pareri, nulla osta, elaborati e quant'altro di sua competenza e relativamente alle opere e forniture di sua spettanza, necessari per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni, ivi compresa la perizia giurata (se richiesta) finalizzata al rilascio dei certificati di idoneità, e/o agibilità, redatta da tecnico abilitato,
- 24) Garantire l'accesso e l'uso eventuale di tutte le attrezzature di cantiere, ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento della fornitura di acqua ed energia elettrica, della fornitura di materiali e mano d'opera per l'assistenza muraria (questi da retribuire) e quant'altro occorre e per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre imprese.
- 25) Le Imprese, se Società ai sensi del DPCM 11/05/1991 n. 187, dovranno comunicare se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato in sede di contratto e comunque decorso un anno dalla stipula dello stesso.
- 26) Ogni ulteriore onere previsto dal Capitolato e da ogni altra disposizione applicabile.
- 27) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad evitare eventuali infiltrazioni di acqua meteorica dal tetto in relazione ai lavori da eseguire con l'onere del ripristino.
- 28) poiché sono previsti pagamenti diretti ai subappaltatori autorizzati, comunicazione congiunta dell'importo dovuto con allegate le reciproche fatture intestate alla Stazione Appaltante, in caso contrario l'importo del certificato di pagamento relativo al S.A.L. non potrà essere corrisposto.

- 29) Il regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali compreso la Cassa Edile Pratese nonché il pagamento delle tasse ed imposte dovute significando che in caso contrario gli importi saranno detratti dai certificati di pagamento e corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante agli enti creditori.
- 30) L'adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessari ad evitare danni ed inconvenienti di qualsiasi natura alle proprietà confinanti tanto alle persone che alle cose.
- 31) La registrazione su conti correnti dedicati di tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto e la presentazione, prima di ciascun pagamento, del bonifico bancario o postale munito del numero di C.I.G. su cui effettuare il pagamento.

3.6 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Nonostante il diritto di sorveglianza da parte della Stazione Appaltante in generale, ed in particolare nonostante l'esame da parte della Direzione Lavori dei progetti esecutivi di ogni opera oggetto dell'appalto, la loro approvazione, anche se condizionata all'introduzione di modifiche, i controlli esercitati nel corso dei lavori, la sorveglianza sul cantiere e sui mezzi d'opera e di trasporto impiegati dall'Appaltatore e le verifiche, prove e collaudi, l'Appaltatore si assume e rimane civilmente e penalmente l'unico ed esclusivo responsabile delle opere oggetto dell'appalto, della loro stabilità, conformità al progetto e perfetta riuscita nei confronti sia della Stazione Appaltante, sia di terzi, per qualsiasi motivo o causa in dipendenza del Contratto.

Fra l'altro l'Appaltatore dovrà adottare, anche nel caso di sospensioni dei lavori, tutte le opportune cautele per evitare danni od inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà e costruzioni sia dell'Amministrazione che dei confinanti.

L'Appaltatore dovrà pertanto risarcire all' E.P.P. spa. e ai terzi, tutti i danni, anche se involontari, che potessero derivare alle opere, alle persone ed alle cose a causa dei lavori, dei depositi di materiali, delle escavazioni, delle installazioni, degli impianti di cantiere, dei macchinari, attrezzi, mezzi d'opera, ecc., della manovra dei medesimi, degli scarichi d'acqua di ogni natura, dell'abbattimento delle piante non autorizzato e di quanto altro così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia.

3.7 Legislazione antimafia

In forza della legge 19.03.1990 n. 55 e del DPCM 10.01.1991 n. 55, nonché successive modificazioni nonché della Legge n°136/2010, le cui disposizioni si applicano integralmente al presente appalto, l'Impresa appaltatrice dovrà in particolare:

- a) presentare, prima dell'inizio dei lavori le copie della denuncia di apertura del cantiere agli Enti previdenziali ed assistenziali, inclusa la Cassa Edile Pratese.
- b) effettuare l'aggiornamento dei versamenti contributivi, previdenziali, e quant'altro, ivi compresa la Cassa Edile Pratese.
- c) redigere le integrazioni e gli aggiornamenti al Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) allegato al Contratto, formulati da parte del Coordinatore dei lavori in sicurezza anche in relazione ai vari subappalti autorizzati.
- d) comunicare all' E.P.P. spa, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del soggetto o dei soggetti aventi qualifica di guardie particolari giurate eventualmente incaricati della custodia del cantiere ove non esercitata direttamente dal personale dell'impresa;
- e) attenersi alle disposizioni di cui allo Stampato subappalti, noli a caldo e contratti simili ai fini delle richieste di autorizzazione al subappalto;
- f) attenersi alle disposizioni della Legge n°136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sul controllo degli automezzi e sulla identificazione degli addetti nei cantieri;
- g) fornire a richiesta dell' E.P.P. spa., fino al collaudo dei lavori, idonea documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti dalla Legge per l'affidamento dei lavori.

Tale documentazione dovrà comunque essere trasmessa anche senza specifica richiesta, decorso un anno dalla firma del Contratto assumendosi la responsabilità in caso di omissione;

3.8 Subappalti, noli a caldo, contratti simili

Ferme restando le altre disposizioni contenute nel Disciplinare, qualora l'impresa dovesse richiedere il subappalto, si richiama l'articolo 105 del Codice.

A tal fine l'Impresa dovrà presentare in sede di gara l'apposito stampato fornito dall' E.P.P. spa debitamente compilato e firmato.

Si precisa che il contenuto di detto stampato è impegnativo per l'Impresa concorrente, e l' E.P.P. spa verificherà nel corso dei lavori il rispetto del contenuto medesimo. In particolare si ricorda che non saranno concesse autorizzazioni al subappalto per opere non dettagliatamente indicate nel citato stampato. Inoltre, l'Impresa Appaltatrice prende atto che non saranno autorizzati subappalti o contratti simili, ancorché indicati nel predetto stampato, che risultino eccedere i limiti di Legge.

La percentuale di lavori della categoria generale prevalente è subappaltabile nella misura massima del 30% dell'importo risultante a seguito del ribasso di aggiudicazione. L'eventuale subappalto della categoria scorporabile OG11, visto l'art. 105 comma 5 del Codice ed il D.M. n. 248 del 10/11/2016, non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice. Pertanto non potranno essere presentate all'Amministrazione richieste che complessivamente superano tali importi, non contribuiscono alla percentuale suddetta i contratti assimilabili di cui all'art. 18 comma 12 della Legge 55/90, tali sub affidamenti non possono comunque riguardare i lavori indipendentemente dall'importo.

L'Impresa e l'eventuale subappaltatore prendono atto, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, che i contratti di subappalto non potranno essere inferiori di oltre il 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione per singole categorie di opere.

Qualora l'Impresa volesse avvalersi delle possibilità concesse dal comma 12 dell'art. 18 L. 55/90 come modificato dalla legge 415/98 e 166/2002 valgono esclusivamente le disposizioni della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei LL.PP. n° 6 del 27.02.03. Dovrà conseguentemente inoltrare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante allegando la documentazione occorrente per consentire la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, compresa la regolarità contributiva del sub-affidatario nonché l'incidenza dell'importo.

Si dà atto a tale proposito che per il combinato disposto della L. 55/90 e dell'art. 7 comma 3 della Legge 166/02 e della determinazione dell'Autorità di Vigilanza citata sono soggetti all'autorizzazione tutti i subappalti o sub contratti di lavori indipendentemente dall'entità percentuale dell'importo o della mano d'opera.

Si dà atto inoltre che è vietata la frammentazione degli importi con l'intento di mantenere sotto soglia i sub contratti in modo da eludere la normativa sui subappalti e che in caso dei contratti di cui al comma 12 dell'art.18 L.55/90, l'Appaltatore deve comunicare le motivazioni del ricorso a tale procedura e l'importo e che tale affidamento non elude la normativa sui subappalti. Si precisa che anche per tali affidamenti, qualora non fosse previsto il pagamento diretto ai subappaltatori, verranno sospesi i successivi pagamenti nella misura dell'importo previsto se non perverranno le fatture quietanzate del sub affidatario come previsto al punto 38 dell'articolo 3.5. del presente capitolato.

Per quanto sopra detto il ricorso ai contratti assimilabili ex art. 18 L.55/90 riguarda solo "le forniture con posa in opera" purché l'entità economica del sub affidamento sia inferiore al 2%

dell'importo contrattuale o che l'incidenza della mano d'opera sia inferiore al 50% di detto sub affidamento.

Non sono soggetti all'autorizzazione al subappalto le imprese consorziate indicate dal consorzio in sede di gara né le imprese aggregate fino ad una percentuale di lavori complessivamente non superiore al 20% dell'importo contrattuale.

3.8.1 Disposizioni circa il rilascio delle autorizzazioni al subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice, agli articoli n. 10 della legge n. 575 del 31/05/1965 e n. 18 della legge 55 del 19/03/1990, nonché al D.P.R. n. 252 del 03/06/1998.

In merito ai disposti di cui alla legislazione vigente, le autorizzazioni al subappalto saranno rilasciate dalla S.A. con le seguenti modalità. In pendenza di tale autorizzazione non è consentito effettuare subappalti o cottimi restando l'Impresa unica responsabile in caso di mancata ottemperanza alle norme.

La richiesta al subappalto dell'impresa dovrà essere inoltrata alla S.A. tramite il Direttore dei Lavori che, nella lettera di trasmissione, verificherà e accerterà la legittimità della richiesta e ne curerà la presentazione, entro un termine adeguato e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio delle opere specifiche al fine di consentire l'autorizzazione della Società Appaltante e dovrà essere riferita ad opere già indicate nell'elenco presentato in sede di gara.

Tale richiesta firmata dall'impresa e sottoscritta dal subappaltatore dovrà contenere (oltre alla denominazione della Ditta subappaltatrice, la descrizione sommaria delle lavorazioni da subappaltare e l'importo presunto), l'impegno a praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, la dichiarazione di presa visione del contratto principale da parte del subappaltatore ed essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) del subappaltatore non anteriore a 3 mesi dalla data della presentazione della richiesta, con riportata la certificazione antimafia ex art. 10 Legge 575 del 31.5.1965 e s.m
- 2) per importi superiori ad € 150.000,00 della categoria generale prevalente certificato SOA del subappaltatore, per importi inferiori documentazione prevista dall'articolo 90 del Regolamento. Per le categorie specialistiche scorporabili a qualificazione obbligatoria va sempre presentato il certificato SOA relativo.
- 3) ove la certificazione antimafia non risulti dal certificato C.C.I.A.A., la documentazione per la pratica di informazione c/o la Prefettura relativa ai soggetti della Ditta subappaltatrice per i quali è richiesta la certificazione;
- 4) autocertificazione con firma leggibile ed autenticata con fotocopia del documento di identità relativa al possesso dei requisiti di Ordine Generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- 5) autocertificazione attestante la regolarità con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della Legge n° 68 del 12/03/99 (in caso di impresa con lavoratori dipendenti);
- 6) schema del contratto di subappalto contenente obbligatoriamente, a pena di nullità: importo complessivo presunto dei lavori subappaltati e che il ribasso applicato non è superiore al 20% rispetto a quello di aggiudicazione, che il pagamento dei lavori al subappaltatore avverrà direttamente da parte della S.A. previa comunicazione dell'importo dovuto firmata sia dall'appaltatore che dal subappaltatore, che in caso di mancato pagamento dei contributi e tasse accertati dalla S.A. tramite DURC ed Equitalia i pagamenti verranno sospesi. Inoltre dovrà essere indicato l'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che il subappaltatore ha preso visione del contratto di appalto stipulato con l'impresa principale e che si assume l'obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari previsti nella legge n° 136/2010 pena l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Il contratto di subappalto dovrà inoltre contenere: le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato, la descrizione esatta delle opere da eseguire, i tempi di esecuzione compatibili con le altre lavorazioni in corso in modo da non ritardare il completamento dei lavori tutti, la presa visione da parte del subappaltatore della normativa sui subappalti contenuta nel presente Capitolato Speciale, e la clausola che i lavori subappaltati corrispondono a quelli previsti nel contratto principale e suoi allegati. Per le opere specialistiche previste scorporabili nel bando di gara e/o nel Disciplinare di Gara, tale clausola dovrà essere riferita a tutte le opere finite e complete in ogni parte comprendendo, per gli impianti anche l'obbligo del rilascio della certificazione di conformità. Si precisa inoltre che non potranno essere addebitate alla S.A. eventuali clausole aggiuntive rispetto al contratto principale su particolari vincoli e su rapporti aggiuntivi intercorrenti fra l'appaltatore e il subappaltatore.

Il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto delle condizioni previste ai punti 1-6.

Entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo della richiesta dell'Appaltatore e la documentazione di cui sopra, la Stazione Appaltante comunicherà la relativa autorizzazione. Trascorso detto termine, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intenderà concessa d'ufficio.

Nel cartello di cantiere dovranno essere sempre aggiunti i dati delle imprese subappaltatrici autorizzate.

Qualora la Stazione Appaltante ravvisi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione il termine si intende interrotto dalla data di comunicazione dell'inadempienza, in tal caso i 30 giorni riprendono dalla data di trasmissione delle integrazioni richieste.

Per le richieste di subappalto di lavori di importo inferiore al 2% o con incidenza della mano d'opera non superiore al 50% il termine di 30 giorni è ridotto a 15.

I lavori affidati in subappalto non possono essere ulteriormente subappaltati salvo la possibilità per i lavori delle categorie scorporabili specialistiche di sub affidare ai sensi dell'articolo 18 della ex L. 55/90 la fornitura con posa in opera di materiali ed apparecchiature qualora l'importo di tali sub affidamenti sia inferiore al 2% dei lavori in subappalto o con manodopera inferiore al 50%.

L'eventuale estensione dell'importo del subappalto alle stesse imprese già autorizzate dovrà essere sempre richiesto ed integrato il precedente contratto con il nuovo importo, in tal caso, qualora fra il primo appalto e il secondo sia complessivamente superato l'importo di € 150.000,00, il subappaltatore dovrà presentare il certificato S.O.A. per classe e categoria corrispondente.

Ottenuta l'autorizzazione l'Appaltatore è tenuto a stipulare in forma scritta il contratto di subappalto autenticato ed ad inviarne copia, entro 20 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi, alla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori, con allegata dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle Imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, Società o Consorzio.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non consegni il contratto in tempo utile, esso dovrà essere consegnato dal subappaltatore, conseguentemente sia il primo che il secondo rimangono responsabili in solido per la mancata trasmissione del contratto.

Alfine di accelerare le procedure di autorizzazione copia del contratto di subappalto in originale, debitamente firmato dalle parti, potrà essere direttamente allegato alla richiesta di subappalto.

Si ricorda che:

- a) successivamente all'autorizzazione l'Impresa subappaltatrice dovrà effettuare la denuncia di apertura del cantiere all'INPS, INAIL, e CASSA EDILE PRATESE (se trattasi di subappalti di lavoro edile) con responsabilità in solido dell'appaltatore. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di effettuare verifiche circa la regolarità di tali posizioni in sede di emissione dei certificati di pagamento;
- b) prima del pagamento dei certificati relativi ai S.A.L., saranno verificati i D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità; qualora i D.U.R.C. facessero rilevare inadempienze nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali la Stazione Appaltante provvederà a non effettuare il pagamento del SAL sia all'appaltatore che all'eventuale subappaltatore ovvero, se richiesto, al pagamento diretto dei debiti maturati dall'Impresa, analogamente per quanto riguarda le imposte e tasse tramite Equitalia;
- c) sempre prima dei pagamenti dovranno essere comunicati i conti correnti dedicati (bonifico bancario o postale) sui quali effettuare le liquidazioni;
- d) prima dell'inizio dei lavori subappaltati il piano per le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (P.O.S.) dovrà essere debitamente aggiornato e trasmesso al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e messo a disposizione della Autorità competenti per legge, preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri; la S.A. si riserva di far verificare il POS dal CTP di Prato sulla base della convenzione stipulata. L'Appaltatore dovrà pertanto, di volta in volta, rendere gli specifici piani, relativi ai lavori subappaltati, compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo di sicurezza da lui presentato; pertanto anche il subappaltatore è tenuto all'osservanza del piano operativo;
- e) il subappaltatore dovrà possedere i requisiti di ordine speciale e generale previsti per l'affidamento di lavori pubblici nei limiti dell'importo dei lavori subappaltati;
- f) Nonostante quanto sopra la Stazione Appaltante resta estranea ai rapporti, anche di carattere economico, intercorrenti fra l'Appaltatore e il subappaltatore non derivanti da norme di legge, rimanendo estranea da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato adempimento delle loro obbligazioni contrattuali o accordi.

Nel caso in cui le verifiche, da effettuarsi a norma di legge da parte della Stazione Appaltante, facessero rilevare inadempimenti o incompatibilità dell'Appaltatore o del Subappaltatore, anche in data successiva al termine di 30 giorni suddetto, l'autorizzazione espressa o tacita di subappalto eventualmente intervenuta sarà da ritenersi nulla.

L'autorizzazione è parimenti nulla nel caso siano state commesse violazioni alle norme vigenti sui subappalti ed a quelle previste nel presente capitolato.

Di detta inadempienza o incompatibilità ne sarà data comunicazione agli Enti e Autorità interessati.

Il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono responsabili, ciascuno per le proprie competenze, del rispetto della normativa sui subappalti.

L'accertamento di ripetute violazioni a quanto sopra da parte del Direttore dei Lavori e/o del Coordinatore per la sicurezza nonché, gravi inadempienze, ritenute tali dalla Stazione Appaltante sulla base di relazioni del D.L. e/o del Coordinatore, saranno causa di risoluzione del contratto in danno.

4 PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE

4.1 Pagamenti

4.1.1 Acconti

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno corrisposti all'Appaltatore con quietanza della/e persona/e indicata/e in contratto i pagamenti in acconto del prezzo di appalto nel/i conto/i corrente/i a tale scopo dedicato/i; le fatture, pena nullità, dovranno indicare il bonifico bancario o postale sul quale effettuare la liquidazione con riportato il numero del C.I.G. Si precisa che non

potranno essere effettuati pagamenti su conti correnti diversi da quelli dedicati ai sensi della legge n°136 del 13.08.2010.

A tal fine la Direzione Lavori, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione delle opere, accrediterà all'Impresa acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori uguagli o superi il 10% dell'importo contrattuale. Farà eccezione l'ammontare dell'ultimo acconto.

I materiali approvvigionati in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori, non saranno contabilizzati.

In forza a quanto previsto al successivo punto 4.2 sull'eventuale riconoscimento a compensazione della variazione dei prezzi dei materiali, si raccomanda il D.L. di rispettare nella compilazione dei S.A.L. le percentuali effettivamente eseguite.

Il termine per l'emissione da parte del D.L. del certificato di pagamento da sottoporre alla firma del R.U.P. non può superare 40 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento.

I pagamenti avverranno di regola entro 30 giorni dalla emissione del certificato e comunque dalla presentazione della fattura se successiva alla data di emissione e purché l'importo sia liquidabile a seguito dei riscontri e vi sia copertura di cassa.

Come richiamato al punto 38 del precedente art. 3.5, in caso di eventuali subappalti autorizzati i pagamenti saranno effettuati direttamente al subappaltatore per le prestazioni da questi effettuate previa comunicazione dell'importo dovuto sottoscritto da entrambe le parti e dei bonifici bancari o postali sul quale effettuare il/i versamento/i.

Qualora la comunicazione non dovesse pervenire il pagamento del S.A.L. verrà sospeso ad entrambe le imprese.

Il pagamento degli acconti e dello Stato Finale è comunque subordinato alla regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore oltre alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse. Ove la Stazione Appaltante rilevasse inadempimenti tramite D.U.R.C. ed Equitalia, previa comunicazione all'interessato, provvederà eventualmente a decurtare il credito dell'Impresa e/o del subappaltatore e a pagare direttamente gli enti creditori secondo le procedure da questi previste. In caso di acconti in cui vi sia da liquidare una parte al subappaltatore, in caso di inadempienze di una delle imprese, i pagamenti verranno sospesi sia all'appaltatore che al subappaltatore.

La contabilità dei lavori avverrà a misura, con i prezzi offerti dall'Impresa in sede di gara ed allegati al contratto.

Eventuali lavori di variante saranno valutati a misura o a corpo per ogni categoria di opere compiute, con le rispettive unità di misura, secondo i prezzi fissati nell'Elenco di cui al precedente punto 3.3.1. Ove i prezzi non fossero presenti negli elenchi allegati al contratto o in quelli del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. edizione 2017 o nel prezzario regionale 2017 o in quello del genio civile il D.L. provvederà in contraddittorio con l'impresa a concordare nuovi prezzi desunti da regolari analisi.

L'emissione dell'ultimo certificato di pagamento è subordinato alla sottoscrizione di una liberatoria da parte dell'Impresa e dei subappaltatori autorizzati di non aver nient'altro da pretendere.

Analogamente l'ultimo certificato di pagamento, qualunque sia l'importo, è subordinato alla consegna alla S.A. da parte del Direttore dei Lavori di tutte le certificazioni di conformità redatte a norma di legge e di ogni altro documento previsto nel presente capitolato per dare compiuti i lavori chiavi in mano.

4.1.2 Ritenute

Su ciascuna rata di acconto si applicherà la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

In caso di ritardo od inadempienza agli oneri ed obblighi precisati al punto 3.5 del presente Capitolato, accertate dalla Stazione Appaltante, ovvero ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, dalle organizzazioni sindacali e dai legali dei lavoratori, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione cautelare sul successivo pagamento in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento dell'ultima rata o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

L'ammontare della detrazione cautelare, ove non comunicata concordemente dalle parti, viene stabilita nella misura prevista al punto 3.5 del presente capitolato.

Ove non si addivenga ad una risoluzione bonaria delle parti in causa, comunicata per scritto, il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro o dal Giudice in caso di adesione alle vie giudiziarie non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha diritto a rivalutazione, interessi, indennità od altro.

La Stazione Appaltante come previsto al punto 3.5 provvederà eventualmente a pagare direttamente agli enti previdenziali ed assistenziali, compreso la Cassa Edile Pratese, se richiesto, nonché ad Equitalia o altra agenzia le imposte e tasse delle inadempienza comunicate.

Come previsto al successivo punto 5.5 in caso di violazione delle norme sulla sicurezza accertate dal Coordinatore in fase di esecuzione saranno trattenute cautelativamente le somme da questi comunicate.

4.1.3 Anticipazioni sul prezzo di appalto

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice viene concessa all'impresa una anticipazione del 20% sull'importo a base d'asta. Tale anticipazione dovrà essere richiesta alla S.A. per posta certificata con allegata la fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo maggiorata del tasso di interesse legale. L'anticipazione sarà recuperata interamente con i primi certificati di pagamento.

4.2 Revisione prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile; comunque, ove l'Impresa appaltatrice dovesse maturare il diritto alla revisione prezzi, si farà riferimento alle norme che prevedono tale diritto. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'appaltatore

Ai fini del calcolo dell'eventuale revisione prezzi, sarà tenuto conto dell'andamento del programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1.4 del presente Capitolato Speciale.

L'impresa avrà diritto all'eventuale compensazione del costo dei materiali che sarà determinata con decreto ministeriale e nel rispetto delle procedure dell'art. 133 del Codice.

4.3 Conto Finale

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la Direzione dei Lavori provvederà alla compilazione dello Stato Finale.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori sia verbalizzata pur in presenza di limitate opere accessorie, che non impediscono la fruibilità delle opere realizzate, il termine di cui sopra decorrerà dalla data del verbale a condizione che il completamento delle opere tutte avvenga entro il termine dei successivi 60 giorni come previsto dal Regolamento.

La Stazione Appaltante si riserva tuttavia la possibilità di tempi maggiori per la redazione dello Stato Finale, in tal caso la rata di saldo avverrà comunque nei tempi prescritti.

5 SICUREZZA

5.1 Piani di sicurezza

Le normative di riferimento sono sia quelle vigenti al momento della gara sia ogni altra normativa emanata nel corso dei lavori alla quale l'Appaltatore dovrà uniformarsi.

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano operativo di sicurezza da lui predisposto.
2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano operativo di sicurezza nei seguenti casi: a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, ivi compreso i tecnici del CPT di Prato e le OO.SS.; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano operativo di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza, ivi compreso il CPT di Prato e le OO.SS.
3. L'Appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, né variazioni di tempi di esecuzione dell'offerta.

5.2 Piano operativo di sicurezza (P.O.S.)

1. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto d'appalto deve predisporre e consegnare alla S.A. un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. La Stazione Appaltante può procedere ad effettuare, congiuntamente all'appaltatore, appositi incontri con il C.P.T., l'U.S.L. e le OO.SS. competente per territorio finalizzati alla redazione del P.O.S. dell'impresa e successive verifiche in corso d'opera anche con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

5.3 Contenuti del Piano Operativo di Sicurezza

I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza sono indicati nell'Allegato XV punto 3.2 del D.Lgs 81/2008 e sono costituiti almeno dai seguenti elementi:

Dati relativi all'Impresa esecutrice:

1. Impresa esecutrice
2. Rappresentante legale (datore di lavoro)

3. Nominativo del soggetto delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza (eventuale)
4. Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'Impresa
5. Nominativo del medico competente
6. Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere.
7. Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale, di cantiere o di bacino; segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il R.L.S.; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza)

Dati relativi al singolo cantiere:

1. Ubicazione del cantiere
2. Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'Impresa
3. Consistenza media del personale dell'Impresa nel cantiere di cui al precedente punto 1.1
4. Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per lavori (da aggiornare in corso d'opera)
5. Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'Impresa
6. Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
7. Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
8. Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
9. Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di:
 - responsabile del servizio di prevenzione e protezione
 - addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e pronto soccorso
 - rappresentanti di lavoratori
 - lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo il 1° gennaio 1997

Per quanto concerne le imprese subappaltatrici il Piano Operativo conterrà gli stessi elementi richiesti per l'Impresa principale salvo quelli di esclusiva pertinenza dell'Impresa principale.

Nell'ipotesi in cui alcuni servizi od alcune attrezzature siano messe a disposizione dall'Impresa principale, del fatto verrà fatta esplicita menzione.

5.4 Osservanza e attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela della sicurezza dei lavoratori
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformità al D.Lgs 81/2008
3. L'Impresa esecutrice è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.
5. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. l'impresa appaltatrice e gli eventuali subappaltatori dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

5.5 Inosservanza delle norme di sicurezza

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme sulla sicurezza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il Coordinatore ne attesti l'osservanza.

Il Coordinatore per la sicurezza intimerà all'Appaltatore di mettersi in regola ed, in caso d'ulteriore inosservanza, egli attiverà le misure previste dalla normativa vigente.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore procederà a determinare le somme relative che verranno scomutate e detratte dall'importo ad essa dovuto.

5.6 Sicurezza relativa al Subappalto

L'Appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità Tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi e deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.

Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo carico.

Il Subappaltatore ed i Lavoratori Autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano Operativo di Sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

Il contratto stipulato tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante entra a far parte integrante dei contratti stipulati fra l'Appaltatore e i subappaltatori.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza si applicherà quanto previsto all'articolo relativo (inosservanza norme sicurezza).

6 CONTROLLO SUL CONTRATTO

6.1 Controlli interni

6.1.1 Direttore dei Lavori, Direttore del cantiere, Coordinatore della Sicurezza

La Stazione Appaltante provvede alla designazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in fase di esecuzione per conto dell'Amministrazione, a norma ed ai fini di cui all'art. 148 del DPR 207/2010.

A sua volta, come previsto al precedente art. 3.5, l'Impresa dovrà nominare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Responsabile della sicurezza; le figure professionali di cui sopra possono essere riunite in un'unica persona. Il nominativo, il titolo di studio di natura tecnica (adeguato alla complessità delle opere) e gli estremi dell'iscrizione all'Albo Professionale dovranno essere comunicati con nota raccomandata dall'Impresa alla Stazione Appaltante, che a suo insindacabile giudizio potrà decidere di sostituirle. Tale personale direttivo dell'appaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal Codice, qualora fosse persona diversa da quella comunicata in sede di gara dovrà essere munito di regolare procura speciale notarile.

6.1.2 Clausole di recesso e risoluzione dei contratti

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice. Il recesso può essere esercitato in qualunque tempo previo il pagamento delle opere eseguite nonché del valore dei materiali oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

L'esercizio del recesso è accompagnato da formale comunicazione all'appaltatore con la quale verrà informato sulla data in cui il D.L. redigerà il verbale di consistenza delle opere effettivamente eseguite e non contestate e il valore di quei materiali che dovesse ritenere utili.

Nel caso di recesso dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione Appaltante lo stesso appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto di contratto:

1,00% per la parte dell'importo fino ad € 100.000

0,30% per la eccedenza fino ad € 800.000

0,10% per la parte eccedente fino all'importo contrattuale

Ove si proceda tardivamente alla consegna dei lavori sempre per colpa dell'Amministrazione l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista nel crono programma calcolato dal termine ultimo previsto contrattualmente fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere il Contratto in danno nei casi previsti dall' art. 108 del Codice. Per le condizioni previste al comma 1 si fa riferimento alle lettere b) e c).

Per i motivi di risoluzione previsti al comma 3 dell'art. 108 la valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la rescissione del Contratto in danno, è rimessa al C.d.A. della Stazione Appaltante su proposta motivata del Responsabile di area e del R.U.P. dopo che questi abbia ricevuto la relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori ed attivato le procedure previste.

Fermo restando quanto sopra, si precisa a puro titolo indicativo e non esaustivo, che sono da considerarsi motivi sufficienti per la procedura di risoluzione del Contratto i seguenti casi, qualificabili come clausole risolutive espresse anche per uno solo di essi:

- a) quando l'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito per ricevere in consegna i lavori
- b) quando il cantiere risulti abbandonato cioè privo di maestranze dell'impresa, materiali e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori nel corso di almeno due successive constatazioni nell'arco di 30 giorni. Sia il primo che il secondo verbale di constatazione saranno inviati dal Direttore dei Lavori all'impresa per posta certificata. intimando, con la forma dell'Ordine di Servizio, l'immediata ripresa degli stessi; se trascorsi ulteriori 10 giorni dal ricevimento dell'ultimo verbale l'impresa non ha ripreso i lavori. il Direttore dei Lavori li trasmetterà formalmente al R.U.P. che senza ulteriori verifiche, proporrà all'Amministrazione la delibera di risoluzione del contratto in danno;
- c) quando, anche se non abbandonato, il cantiere risulti comunque inattivo per carenza di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera rispetto alle lavorazioni da eseguire nel corso di almeno tre successive constatazioni da parte della Direzione dei Lavori nell'arco di 60 giorni; tali verbali di constatazione inviati per posta certificata con allegati i rispettivi ordini di servizio, saranno inviati di volta in volta dal Direttore dei Lavori all'impresa. Con il terzo verbale il Direttore dei Lavori assegna ulteriori 10 giorni per riprendere i lavori e compiere le opere in ritardo, scaduto inutilmente anche tale termine compila processo verbale e lo trasmette al R.U.P. che, senza ulteriori verifiche, propone all'Amministrazione la delibera di risoluzione del contratto in danno;
- d) quando l'Appaltatore, previa duplice contestazione scritta da parte del Direttore dei Lavori, nella forma dell'Ordine di Servizio, non abbia provveduto ad allontanare dal cantiere i materiali dichiarati non idonei e/o pericolosi, ovvero quando non abbia provveduto a demolire le opere contestate, ovvero accerti ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, ivi compreso la presenza in cantiere di personale non autorizzato.

Dovranno trascorrere almeno 10 giorni dalla data della 1^a contestazione alla data della 2^a. Quest'ultima stabilirà il termine definitivo per ottemperare all'ordine impartito. Nel caso di persistenza dell'inadempienza il D.L. entro il termine indicato compilerà una relazione e la trasmetterà al R.U.P. e all'impresa assegnando un termine di 5 giorni per la presentazione delle controdeduzioni al R.U.P., qualora non pervengano o siano valutate negativamente dal D.L., il R.d.P., senza altre verifiche, proporrà all'Amministrazione la risoluzione del contratto;

- e) quando l'Appaltatore abbia violato l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione al subappalto o abbia affidato l'esecuzione di lavori in sub-affidamento ai sensi dell'art. 18 comma 12 della Legge 55/90 senza trasmettere la comunicazione con la documentazione necessaria a verificare i requisiti di ordine generale e speciale del sub-affidatario, o quando l'appaltatore non abbia fatto allontanare dal cantiere le persone non autorizzate;
- f) per gravi e ripetute violazioni di qualsiasi tipo al piano operativo di sicurezza formante parte integrante del Contratto. Per ogni violazioni il Coordinatore per la sicurezza redigerà processo verbale nella maniera di Ordine di Servizio da trasmettere all'impresa per i necessari adempimenti. Dopo la terza violazione il coordinatore trasmetterà la relazione di inadempienza al R.U.P. che proporrà al C.d.A. la risoluzione in danno del contratto;
- g) quando l'impresa abbia effettuato transazioni finanziarie relative al presente appalto al di fuori dei conti correnti dedicati o senza avvalersi dei bonifici bancari o postali indicati alla Stazione Appaltante;
- h) la chiusura del cantiere con la conseguente interdizione all'Amministrazione di accedere ai luoghi per l'esercizio del diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato di avanzamento;
- i) in caso di fallimento dell'Impresa;

Nei casi di risoluzione del contratto in danno si darà luogo all'incameramento della cauzione, che non esaurisce peraltro il risarcimento del danno ed alla denuncia all'A.N.A.C.

Il provvedimento di risoluzione del Contratto seguirà le modalità previste ai commi 6 e seguenti dello stesso articolo 108.

Ai fini della determinazione dell'importo complessivamente dovuto all'Impresa per quanto realizzato i lavori saranno contabilizzati secondo le effettive quantità poste in opera ed accettate dalla D.L.

Per la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera a seguito della risoluzione contrattuale in danno, il R.U.P. con l'informazione all'impresa dell'avvenuta approvazione della delibera di risoluzione contrattuale mediante PEC, inviterà il Direttore dei Lavori a comunicare all'impresa la data in cui inizieranno le operazioni; in caso di assenza dell'impresa lo stato di consistenza sarà redatto alla presenza di due testimoni.

L'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente oltre a quanto previsto dalla legge conterrà anche le maggiori spese per progettazione, direzione lavori, redazione dei verbali di consistenza, eventuale accertamento tecnico contabile e quant'altro dovuto.

6.1.3 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all'Impresa dovrà avvenire mediante la redazione di un apposito verbale, previa convocazione dell'Impresa da parte del Direttore dei Lavori su autorizzazione del R.U.P.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori anche in pendenza della stipula del contratto di appalto ovvero nello stesso giorno, comunque la consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre il 10° giorno successivo a quello della stipula del contratto. Dalla data del verbale di consegna decorre il tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Al fine di consentire all'impresa l'organizzazione del cantiere, la recinzione, la richiesta di allacciamenti agli Enti erogatori, la pulizia del cantiere e quant'altro occorrente il D.L. potrà effettuare la consegna parziale dei lavori anche prima della formale redazione del verbale di cui al comma precedente purché siano state esperite le procedure per l'aggiudicazione definitiva, ciò dovrà risultare da verbale.

Nel giorno stabilito per la consegna l'appaltatore, ove non eseguiti in precedenza, dovrà presentarsi in cantiere con le maestranze e i mezzi d'opera occorrenti per effettuare gli accertamenti necessari.

Il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore dovrà riportare la data di ultimazione contrattuale e la dichiarazione che l'area/i luoghi su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora vengano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo ovvero fra quanto dichiarato prima della stipula del contratto di appalto non si procede alla consegna e l'appaltatore può formulare la propria riserva sul verbale.

Il verbale, firmato dal D.L. e dall'esecutore, è redatto in triplice esemplare di cui uno dovrà essere consegnato all'impresa ed uno al R.U.P.

6.2 Controlli esterni

6.2.1 Collaudi in corso d'opera – prove e verifiche

L'Amministrazione potrà nominare, a suo insindacabile giudizio uno o più collaudatori degli impianti anche in corso d'opera ed ulteriori collaudi che riterrà opportuni

Detti collaudi faranno parte della documentazione posta all'esame del collaudatore o commissione collaudatrice incaricata di eseguire il Collaudo Tecnico-Amministrativo finale delle opere.

L'Amministrazione potrà inoltre disporre l'esecuzione di prove e verifiche necessarie ad accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi e tecnologici ai requisiti prescritti, eseguite direttamente dal Direttore dei Lavori, con l'assistenza di tecnici specialistici di fiducia dell'Amministrazione medesima; i risultati di tali prove saranno debitamente certificati. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

6.2.2 Collaudi provvisori e collaudo finale dei lavori

A fine lavori, dopo lo Stato Finale, sarà eseguito il collaudo.

Il collaudo, salvo impedimenti dovuti ad inadempienze dell'appaltatore, dovrà compiersi entro i sei mesi successivi alla data del verbale di constatazione relativo al completamento delle opere tutte ovvero dalla firma dello Stato Finale che dovrà avvenire nei successivi 90 giorni nelle modalità di cui al titolo X "Collaudo lavori" DPR 207/2010.

L'Appaltatore dovrà apportare tutte quelle modifiche, sostituzioni e riparazioni che fossero prescritte in sede di collaudo.

Trattandosi di opere complesse la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire il collaudo degli impianti, anche in corso d'opera, da tecnici di propria fiducia indipendentemente dalle dichiarazioni di conformità a carico dell'appaltatore. Ove tali collaudi riscontrassero delle difformità alle norme di Legge ed alla buona regola dell'arte l'appaltatore è obbligato ai ripristini

Trattandosi di opere complesse l'emissione del certificato di collaudo potrà avvenire anche successivamente ai termini di cui al secondo comma..

L'approvazione degli atti di collaudo da parte della Stazione Appaltante avverrà successivamente al ricevimento della documentazione necessaria debitamente vistata dagli organi competenti. Decorsi due anni dalla redazione il collaudo si intende comunque approvato.

Anche dopo la redazione o l'approvazione del collaudo, l'Impresa rimane comunque impegnata al rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 1669 del Codice Civile.

6.2.3 Consegna anticipata delle opere da parte dell'appaltatore

L'Amministrazione procederà alla presa in consegna dei lavori ancorché non sia stato redatto il certificato provvisorio di collaudo alle seguenti condizioni:

- a) sia stato redatto il verbale di ultimazione definitivo dei lavori;
- b) siano stati rilasciati i certificati di conformità nei termini di legge;
- c) sia stato depositato dal D.L. il certificato di agibilità ovvero risulti presentata dall'appaltatore tutta la documentazione occorrente per la redazione;
- d) siano stati eseguiti gli allacciamenti alle reti dei servizi;

La presa in consegna anticipata sarà accompagnata dalla relazione del Direttore dei Lavori.

6.3 Controversie

6.3.1 Giudizi esperibili

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicheranno le norme stabilite dal D.Lgs 50/2016 articoli 205 (accordo bonario), 207 (collegio consultivo tecnico), 208 (transazione) e 211 (parere di precontenzioso all'ANAC).

Per la costituzione dell'eventuale "collegio consultivo tecnico", ferma la disponibilità della S.A., l'impresa lo potrà richiedere prima della redazione del verbale di consegna dei lavori o comunque non oltre 90 giorni da tale data.

Per un possibile ricorso unilaterale dell'impresa all'ANAC vi dovrà essere la preventiva comunicazione alla S.A. indicando chiaramente le motivazioni e i quesiti proposti.

La possibilità di transigere è consentita solo dopo che tutti gli altri tentativi di conciliazione siano risultati vani.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 209 del Codice non è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale. Le controversie saranno di esclusiva competenza del giudice del Tribunale Amministrativo Regionale e per ultimo del Consiglio di Stato.

6.3.2 Segnalazioni delle inadempienze all'ANAC

Le eventuali inadempienze dell'operatore economico in sede di esecuzione del contratto verranno comunicate all'ANAC utilizzando i modelli "A" e "B" allegati al comunicato del Presidente pubblicato in GURI n° 26 del 21.12.2016.